

DIZIONARIO EPIGRAFICO

DI

ANTICHITÀ ROMANE

DI

ETTORE DE RUGGIERO

COLLABORATORI: Prof. É. BEAUDOUIN (Grenoble). — Prof. E. BORMANN (Vienna). — Prof. R. CAGNAT (Parigi). — Prof. E. CICCOTTI (Milano). — Dott. F. CUMONT (Bruxelles). — Dott. G. DE SANCTIS (Roma). — Capit. E. ESPERANDIEU (Marsiglia). — Prof. E. FERRERO (Torino). — Dott. OTTO FIEBIGER (Lipsia). — Dott. F. FUCHS (Vienna). — Prof. G. GATTI (Roma). — Dott. L. HARTMANN (Vienna). — Prof. F. HAUG (Mannheim). — Dott. E. HULA (Vienna). — Dott. E. KALINKA (Vienna). — Dott. D. KALOPOTHAKES (Atene). — Dott. J. W. KUBITSCHKEK (Vienna). — Dott. B. KÜBLER (Berlino). — Prof. W. LIEBENAM (Jena). — Prof. E. LÖWY (Roma). — Dott. L. QUATRANA (Roma). — Dott. K. PATSCH (Vienna). — Dott. A. VON PREMERSTEIN (Vienna). — Dott. S. RICCI (Roma). — Dott. G. SCHÖN (Vienna). — Dott. A. SCHULTEN (Berlino). — Prof. V. SPINAZZOLA (Napoli). — Dott. P. STICOTTI (Vienna). — Prof. E. SZANTO (Vienna). — Dott. A. TARAMELLI (Roma). — Dott. D. VAGLIERI (Roma). — Prof. J. P. WALTZING (Liegi). — Dott. W. WEINBERGER (Brünn).

FISCUS

L. 1,50

ROMA

LORETO PASQUALUCCI, EDITORE.

1898



ABBREVIAZIONI USATE SINORA

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AC. — Annuaire de Constantine.</p> <p>AI. — Annali dell' Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>AM. — Archives des missions scientifiques et littéraires.</p> <p>AV. — Allmer. Inscriptions antiques de Vienne.</p> <p>AZ. — Archäologische Zeitung.</p> <p>BA. — Bulletin de la Société des antiquaires de France.</p> <p>BD. — Bullett. d'archeologia e storia Dalmata.</p> <p>BE. — Bulletin épigraphique dirigé par R. Mowat.</p> <p>BG. — Bulletin de la Gaule.</p> <p>BH. — Bulletin de correspondance hellénique.</p> <p>BI. — Bullettino dell' Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>BJ. — Bonner Jahrbücher (Jahrbuch des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande).</p> <p>BL. — Boissieu. Inscriptions de Lyon.</p> <p>BM. — Bullettino della Commiss. archeologica municipale di Roma.</p> <p>BRh. — Brambach. Corpus inscriptionum rhenanarum.</p> <p>C. — Corpus inscriptionum latinarum.</p> <p>CIA. — Corpus inscriptionum atticarum.</p> <p>CIG. — Corpus inscriptionum graecarum.</p> <p>CR. — Compte-rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.</p> <p>DS. — Donati ad novum thesaurum Murat. Supplementum.</p> <p>EE. — Ephemeris epigraphica corporis inscriptionum latinarum supplementum.</p> <p>FI. — Fabretti. Inscript. antiquarum etc explicatio.</p> <p>FL. — Foucart-Lebas. Voyage archéol. en Grèce et en Asie Mineure. Explication des inscriptions (continuata da Waddington).</p> | <p>G. — Iani Gruteri corpus inscriptionum.</p> <p>GI. — Gorii inscript. antiq. in Etruriae urb. exstantes.</p> <p>H. — Hermes. Zeitschrift für classische Philologie.</p> <p>HG. — Herzog. Galliae Narbonensis provinciae Romanae historia etc.</p> <p>IH. — Mommsen. Inscriptiones confoed. Helveticae latinae.</p> <p>JB. — Jullian. Inscriptions de Bordeaux</p> <p>KA. — Kiepert. Atlas antiquus.</p> <p>LN. — Lebègue. Épigraphie de Narbonne.</p> <p>M. — Muratorii novus thesaurus veterum inscriptionum.</p> <p>MOe. — Archäol.-epigraph. Mittheilungen aus Oesterreich.</p> <p>NS. — Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei.</p> <p>O. — Orelli. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>OH. — Orelli-Henzen. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>RA. — Revue archéologique.</p> <p>RC. — Revue critique.</p> <p>RE. — Revue épigraph. du Midi de la France.</p> <p>RS. — Thomae Reinesii syntagma inscr. antiquarum.</p> <p>RSS. — Revue des sociétés savantes.</p> <p>RPh. — Revue de philologie.</p> <p>SI. — Corporis inscript. lat. Supplementa Italica.</p> <p>SIA. — Smetii inscr. antiquae.</p> <p>SR. — Spon. Recherche des antiq. curieuses. de la ville de Lyon.</p> <p>WE. — Wilmanns. Exempla inscriptionum latinarum.</p> <p>WZ. — Westdeutsche Zeitschrift.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il *Dizionario epigrafico* esce in fascicoli di pag. 32, al prezzo di L. 1,50 ciascuno. — Per abbonamenti rivolgersi all'editore LORETO PASQUALUCCI, Roma, ovvero ai principali librai in Italia ed all'estero.

molto lontana tra il concetto di *fiscus* e la persona del principe. Ma come la maggior parte delle casse provinciali divennero imperiali e le rendite delle provincie imperiali fin da principio erano amministrate da mandatarii dell'imperatore, così la parola *fiscus* acquista sempre più il significato di una cassa amministrata dall'imperatore per mezzo dei suoi ufficiali, come i *fisci Asiaticus, Alexandrinus, libertatis et peculiorum, frumentarius, castrensis*, e i *fisci* dell'amministrazione della corte, dei quali si ragionerà più oltre. Da ciò si vede anche come già Seneca, che d'ordinario usa la parola nell'originario senso, parla anche del *fisco siccome patrimonio privato dell'imperatore* (Sen. de ben. 7, 6, 3: « Caesar omnia habet *fiscus* eius privata tantum ac sua et universa in imperio eius sunt in patrimonio propria »). Nello stesso significato ricorre pure la parola talvolta presso Tacito (ann. 4, 20; hist. 1, 46 e 58) e in Svetonio (Nero 32 cf. V. Hadr. 7: « *fiscus privatus* »); ma per regola la parola è usata da questi scrittori e dai due Plinii per indicare la cassa imperiale, l'amministrazione finanziaria imperiale in contrapposto ad *aerarium* (Mommsen, Staatsr. 2^a p. 998, 1). Tale concetto si allarga presso i giureconsulti: il *fiscus* è personificato e appare principalmente come subietto giuridico del patrimonio e come amministrazione finanziaria dello Stato, riferendosi all'imperatore in quanto la rappresenta (Brinz, Münchener Sitzungsber. 1886 p. 475 segg.). Il primo allargamento del concetto, quello cioè che incontriamo negli scrittori del sec. I, si origina dalla creazione di una direzione centrale dell'amministrazione finanziaria imperiale sotto Claudio, cioè dall'estendersi la competenza dell'*a rationibus*. Oramai l'amministrazione di alcune imposte dello Stato si identifica con quelle delle rendite private; e nello stesso modo alcune delle spese dello Stato sono trattate come le spese della corte. Tutto ciò conduce necessariamente ad una denominazione più generale delle casse stesse e del loro complesso, cioè *fiscus*.

Nel secolo II la parola *fiscus* diviene usuale per indicare il patrimonio dello Stato amministrato dagli imperatori e la relativa amministrazione, come si vede negli scrittori e nelle iscrizioni, specialmente in quelle che minacciano multe sepolcrali (p. e. C. VI 10233: *emerunt a fisco*. II 5181, 13: *nomine fisci vendere*. Aes Italicense C. II 6278. XI 3309: *impensa fisci sui* [imperator Traianus aquaeductum fecit]. XII 4393: *fiscus maximi principis* [età degli An-

tonini]. XIV 2934 cf. VI 29832) e nel titolo di (v.) *Advocatus fisci*. Sulle multe v. più sotto. I Greci non trovarono una adeguata traduzione della parola; essi trascrivono senz'altro *φίσκος* (p. e. CIA. 38. CIG. 355: τὰ ὑπὸ τοῦ φίσκου πραθέντα [di beni confiscati]. Rev. ét. gr. 1893 p. 161: ἀποδώσει εἰς τὸν τοῦ κυρίου Καίσαρος φίσκον. Jour. hell. Stud. 1891 p. 232: εἰάν τις εὐρεθῆ Κιλικίῳ μέτρῳ μετρῶν ἀποδώσει εἰς τὸν φίσκον) o usano l'inadeguato *ταμείον* (*ταμείον*), *ιερώτατον ταμείον* (cf. Gust. Hirschfeld, Königsberg. hist. phil. Studien I 1887 p. 113. Treuber, Wesen der auf lykischen Inschriften vorkommenden Gräberbussen, Tübing. Programm 1888 p. 20; sulle multe sepolcrali v. anche Wamser, De iure sepulcrali Romanorum, Darmstadt 1887 specialmente p. 43 e Merkel, Ueber die sogenannten Sepulcralmulden, Leipzig 1892, nella Festgabe der Götting. Juristenfacultät für Jhering).

Questa trasformazione del significato della parola va dunque di pari passo col passaggio effettivo dell'amministrazione finanziaria dalle mani del senato in quelle dell'imperatore e con lo sviluppo dell'amministrazione imperiale nel patrimonio e riguardo alle imposte dello Stato. Noi dobbiamo quindi tener dietro a queste trasformazioni e soprattutto seguire lo svolgimento dell'amministrazione erariale imperiale. Tratteremo perciò prima dell'amministrazione delle casse nel patrimonio imperiale e di quelle della corte, poscia dell'amministrazione delle casse pubbliche, cioè delle provinciali, quelle dei *vectigalia*, dei demanii dello Stato e delle casse destinate alle spese pubbliche.

I. Rendite e casse del *patrimonium*.

Le rendite del *patrimonium*, più tardi *res privata*, consistono principalmente nelle entrate dei demanii imperiali: dei *saltus*, dei *pascea* e delle miniere. Questi beni si aumentano di continuo per mezzo di eredità e di confiscazioni. Le eredità stesse hanno un'amministrazione e una cassa propria (v. *Patrimonium — Hereditates*).

Il *patrimonium* non ebbe probabilmente una cassa centrale; almeno ci mancano notizie intorno ad essa (v. più sotto). Le casse speciali in Italia e nelle provincie sono molto numerose; l'amministrazione è divisa secondo complessi di beni (cf. *Patrimonium — Saltus*).

1. ITALIA. — In Italia possono dimostrarsi le seguenti casse e uffici amministrativi.

a) *Histria*. Cassa centrale in Pola (C. V p. 3 e n. 41: *tabularius a patrimonio* cf. Hirschfeld, *Unters.* p. 43). Una amministrazione di *saltus* dipendente dalla centrale probabilmente si ebbe in *Abrega* (C. V p. 39; v. anche la importante iscrizione di Val del Dente (Atti e memorie della Soc. Istriana 1888 p. 449) consecrata *pro salute Philipporum et Otaciliae* da un *Charitinus Libertus*) *s(ub) procuratore et Sabinianus Libertus adiul(or) tabularii* appartenenti senza dubbio all'amministrazione del *saltus*; la lezione e la spiegazione si debbono al Vaglieri). Qui l'ufficio come d'ordinario si divide in un'amministrazione di cassa (*dispensator* C. V 370) e in un *tabularium* (C. V 368, 369, 371). Un *commentarium* (C. V 475), forse anche appartenente all'amministrazione patrimoniale, si ha in *Umago*.

b) *Regio Padana Vercellensium Ravennatum* (C. V 2385). Amministrazione centrale in *Ferrara* (C. V 2385, 2386: *dispensatores*; l'ultima iscrizione è del tempo di Claudio) cf. C. V 2383: *salluarius*.

c) *Liguria*. Ufficio centrale della *ratio privata* in Genua (C. V 7752: *dispensator* cf. CIG. 6771: *ἐπιτρόπος πραιούατης διὰ Φλαμινίας, Αἰμιλίας, Δρυπρίας*).

d) *Regio Picentina* C. VI 8580: *T. Flavius Aug. lib. Cerialis, tabul. reg. Picentinae* cf. C. III 1464. VIII 822.

Da questi dati appare siccome molto probabile, che anche ciascuna delle regioni a noi note, secondo le quali si suddividavano i beni appartenenti alla *ratio privata*, abbia avuto la propria cassa e relativa amministrazione (cf. Hirschfeld, *Unters.* p. 45. Schulten, *Röm. Grundherrschaften* p. 65).

2. AFRICA. — Molto ben nota ci è l'amministrazione del patrimonio in Africa, il paese del demanio *κατ' ἐξοχήν*. I demanii amministrativamente si suddividono in diversi *tractus* o distretti demaniali. Ogni *tractus*, — di cui si conoscono quattro nell'Africa proconsularis cioè *Carthaginiensis*, *Hadrumentinus*, *Leptiminensis*, e *Tripolitanus* — per regola ha un suo *procurator*, come suo amministratore generale, la sua cassa e la relativa cancelleria. Questa ci è meglio nota in Cartagine (v. C. VIII p. 1336, *tabularium e commentarium* cf. C. VI 8575: *Antiochus Aug. n. Luconianus, arb(arius) provinciae Africae*, da cui forse si ricava l'esistenza di una cassa centrale del patrimonio per l'intera provincia). A sua

volta poi ogni *tractus* si suddivide in unità amministrative (*regiones*), le quali talvolta abbracciano soltanto il territorio di un *saltus*. Ogni *regio* ha cassa e ufficio proprii. Così conosciamo nel *tractus Carthaginiensis* le *regiones* *Assuritana*, *Thisidruensis*, *Thuggensis*, *Vagensis*, [*Ucijtana* (?) (cf. Schulten, *Grundherrschaften* p. 67)]. Delle casse sono note le seguenti:

Mensa Vagensis C. VIII 12883 cf. [*tabularium domus divine* EE. 7, 21 (Vagae in moenibus oppidi)];

Mensa Thisidruensis C. VIII 13188;

[*Mensa*] *Thuggensis: dispensator regionis Thuggensis* C. VIII 12892 (cf. Mommsen EE. 5 p. 105; C. VIII p. 1335 segg. Schulten l. c.; sul *teloneum* presso Avitta Bibba v. MOe. 1896 p. 131).

All'ufficio della *regio Leptitana* e *Tripolitana* appartengono i [*liberti et famil[ia] Caesaris*] dalle vicinanze di *Thysdrus* C. VIII 11105.

La Numidia dapprima formò finanziariamente un tutto coll'Africa proconsularis, e solo più tardi vediamo un proprio *procurator* per quella (C. VIII p. XVII). Nondimeno l'amministrazione patrimoniale così prima come poi rimane separata e per lo più dipendente da proprii capi. Una eccezione che conferma la regola è la iscrizione C. VIII 7053. Due *tractus* (detti anche *regiones*) si hanno nella Numidia: l'*Hipponiensis* e il *Thevestinus*. Al primo appartengono probabilmente le casse locali e uffici che ritroviamo in due luoghi. L'uno a *Thabraea* (C. VIII 17335: *P... Trophimiani ... Aug. (servi) dispensatoris arc(ae) vic(arii)*; forse l'isola coll'annessa contrada formava tutta una regione. La sua ricca cultura è attestata dai noti mosaici con rappresentanza di ville (v. De la Blanchère e Gauckler, *Catalogue du Musée Alaoui*, Paris 1897 n. 25-27). Un altro ufficio della stessa *regio* troviamo presso *Thibilis* (*Annūna*) (C. VIII 18813 cf. 18812: *Fruendus Caesaris n. vern(a) adiul(or) tabul(arii)*). L'amministrazione centrale risiedeva probabilmente in *Hippo regius* (cf. Schulten, *Grundherrschaften* p. 68). — Il *tractus* (e *regio*) *Thevestinus* era amministrato da *Theveste*. Di esso conosciamo un *tabularium* (C. VIII 2021, 2033, 10625, 10628) e un *commentarium* (C. VIII 16561 cf. Schulten op. cit. p. 75). In un caso vediamo riunita l'amministrazione della *regio Thevestina* con quella della *Hadrumentina* (C. VIII 7039: *procurator*) *Aug(usti)*

dioeceseos regionis Hadrumetinae et Thevestinae cf. i *procuratores dioeceseos Alexandriae* sopra *Aegyptus* p. 283 e *Philologus* 1898 p. 572); la iscrizione è posta da un *tabularius* e propriamente in Cirta, donde si può dedurre che l'ufficio centrale di questo procuratore si trovava ivi. Senza dubbio amministrava il *tractus* da Cirta il *L. Iulius Victor Modianus, procurator per Numidiam e vices) a(gens) procuratoris tractus Thevestini* (C. VIII 7053 cf. 5145).

Un terzo *tractus* era forse formato dalla parte occidentale della Numidia; l'amministrazione centrale risiedeva in Lambaesis e non se ne ha che un *tabularium* (C. VIII 18327 cf. 18326).

Un *tabularium* locale è dimostrato in Ksar-Seriana a settentrione di Lambaesis (C. VIII 4372. 4373).

Nella Mauretania il patrimonio stava probabilmente sotto l'alta direzione del procuratore provinciale; è soltanto più tardi che vi incontriamo uno speciale *procurator rationis privatae provinciae Mauretaniae Caesariensis* (C. III 1456. VIII 8812. RA. 1896 n. 34). Ma l'amministrazione provinciale e patrimoniale erano divise; noi almeno conosciamo una cassa regionale della seconda. Essa ci è provata in Thamalla, una piccola città posta in una contrada molto fertile, per mezzo di due iscrizioni. In una si nomina un *Fl. Surus dispensator tributorum*; la pietra è posta dal capo dei coloni, un *magister* Felix (RA. 1895 n. 149. Gsell, *Melanges* 1895 p. 61 cf. Gsell, *Recherches* p. 272 n. 320). Alla stessa amministrazione, ma ad un'altra sezione appartiene il *Tarracius verna vectigalis*, uno schiavo nato nel servizio dell'amministrazione demaniale imperiale (RA. 1895 n. 148).

Oltre a questi incontriamo ancora un *dispensatoris vicarius* in Portus Magnus (C. VIII 9755).

3. EGITTO. — In Egitto il *patrimonium* degli imperatori, eredi dei re loro predecessori, era già dal tempo dell'annessione molto esteso e poscia si aumentò non poco per effetto di confiscazioni ed eredità, che ivi direttamente spettavano al *patrimonium* (Mommson, *Staatsr.* 2^a p. 1004). Il possedimento, com'è naturale, consisteva soprattutto in fondi, di cui alcuni si possono ancora dimostrare (*Philologus* 1898 562 sgg.). Il termine tecnico per un fondo è *οὐσία* o *κτῆμα*. E come la maggior parte di essi venivano agli imperatori per confisca o eredità, così essi conservano il no-

me dei loro precedenti possessori nella forma come *οὐσία Μακεδοναίανή* (UBM. 181, dell'anno 57 d. C.) oppure *ἀ = πρότερον Ἀπιδωνος* (UBM. 8. II 18. 24); anche il nome *κτῆμα* ricorre talvolta (Grenfell a. Hunt, *Greek papyri* II n. 57. a. 168 d. C.). Queste *οὐσῖαι* sono principalmente date in affitto e propriamente a grandi fittaiuoli (UBM. 156, anno 201 d. C.; 106 a. 199 cf. 650, 10 e CPR. I 24. 25), che pagano in danaro il loro canone (*φόρος ἀποτάκτος*). Questi a loro volta cedono le terre a subaffittuarii per lo più per una seminagione e ricevono in natura l'*ἐκφόρια*, il prezzo dell'affitto (Grenfell a. Hunt, *Greek pap.* II n. 57. CPR. 243). A capo dell'*οὐσία* stanno i *προεστῶτες* (UBM. 650. I 12); questi sono il *procurator* siccome amministratore di più demanii e il *vilicus* o il *dispensator* di quello (*οἰκονόμος*) (UBM. 156 cf. Galen. 14 p. 7 Kühn). Oltre a questi possedimenti gl'imperatori hanno ancora considerevoli cave di marmo e miniere, di cui abbiamo già parlato innanzi (v. *Conductor* II p. 585 cf. CPR. 243). Queste però non sono le sole rendite imperiali in Egitto. Considerevoli doverono essere quelle risultanti dalle diverse imposte, che spettavano al patrimonio imperiale e innanzi tutto quella riguardante i tempii. Tali sono: 1. *ἑπιστατικὸν* (UBM. 337. 471), cioè pagamento per la nomina cf. la *τιμὴ στολιστεία*; in Wilcken, *Hermes* 23 p. 593; 2. *ἑπιεφεάλιον*, imposta personale dei sacerdoti soprannumerarii (UBM. 1, 15 cf. 292. 652); 3. *φόρος βομῶν*, imposta pagata da ogni altare nel circuito del tempio (UBM. 337. 3; 199. 11, 12; 292, 1); 4. *σφραγίς μόσχων θυομένων*, imposta sui vitelli e forse anche altri animali per i sacrificii (UBM. 250; 356 cf. 383; 463 e Grenfell a. Hunt, *Greek pap.* n. 64).

Una speciale imposta per la persona dell'imperatore e la sua residenza era l'*ἀναβολικὸν τέλος*, *anabolicum*. Essa era pagata in natura e formava una *ratio* propria. La riscossione si faceva per mezzo di appaltatori (v. Rostowzew, *Bl.* 1896 p. 317 segg. cf. *Rev. num.* 1897 p. 10 (estr.).

Tutte queste rendite e imposte e probabilmente anche altre appartengono al *λόγος οὐσιακός* (UBM. 84; 277 II 10) o *κυριακός* (UBM. 1, 15. CIGr. 4957, 15 cf. UBM. 620) nominato anche *Καίσαρος λόγος* (CIGr. 4957, 50); cf. *κυριακαὶ ψῆφοι* CIGr. 4957, 13 e *ψηφικοί λόγοι* (UBM. 8. Wilcken, *Philologus* 1894 p. 93 n.

6). Esso è amministrato dall'idiologo, che risiede in Alessandria ed ha sotto di sé l'intero *patrimonium* (*Aegyptus* I p. 281 cf. P. Meyer, H. 1897 p. 231). Da lui dipendono forse i *procuratores epistralgiae* (cf. *Aegyptus* p. 283), i quali amministravano il patrimonio in queste grandi parti dell'Egitto. Oltre ad essi si hanno parecchi procuratori, i quali forse raccoglievano nella loro amministrazione molti possedimenti e si chiamavano *procuratores usiaci*, *ἐπίτροποι οὐσιακοί*. Di essi si conoscono i seguenti:

Aquilius Felix, a. 201 d. C. UBM. 156 cf. C. VI 1582 b. X 6657. Da quest'ultima iscrizione sappiamo che egli fu due volte *procurator patrimonii*; forse una volta in Egitto.

Aurelius Italicus, ὁ κράτιστος ἐπίτροπος τῶν οὐσιακῶν, a. 214-215 d. C. UBM. 362 V 10; VII 28, 25.

Aurelius Victor, a. 199 d. C. UBM. 106 cf. C. III 7596.

Claudius Blastus, [ἐπίτροπος] τοῦ κυρίου αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ, a. 83-84 d. C. CPR. 1.

Claudius Diognetus, ἐπίτροπος Σεβαστοῦ, sotto Settimio Severo Wilcken, Hermes 23 P. 593.

Felix Augg. lib., *procurator usiacus* C. III 53.

Myron ὁ κράτιστος del tempo dei Filippi CIGr. 5069. Lepsius, Denkmäler n. 379. Wilcken l. c. p. 597. Cf. anche C. X 6000: *procurator* [ration]is usiacae e l'innominato ἐπίτροπος dell'a. 247 d. C. UBM. 8 II 7. Viebeck, Hermes 1892 p. 518.

Questi procuratori erano rappresentati nei singoli tempî (Wilcken, Hermes 1888 l. c.) e nelle singole οὐσίαι (v. sopra) da οἰκονόμοι. L'amministrazione centrale in Alessandria aveva parecchi *tabularia* secondo le sezioni del *patrimonium*. Così noi conosciamo un *tabularius ἀρχιερωσύνης*, cioè della cancelleria dell'idiologo quale ἀρχιερεὺς dei templi dell'Egitto (Wilcken, Hermes l. c.). È naturale che simili cancellerie non mancassero per altre sezioni. Anche una cassa generale per le rendite del λόγος οὐσιακός probabilmente non mancava; ma una notizia diretta intorno ad essa si ha soltanto dal tempo di Giustiniano (v. più sotto).

Una speciale *ratio* era formata anche dall'amministrazione di Alessandria e di quel patrimonio (v. *Aegyptus* p. 282 seg. e Rostowzew nel Philologus 1898 p. 561 segg., dove si tratta

più largamente dell'amministrazione patrimoniale dell'Egitto).

4. ASIA. -- Estesi possedimenti avevano gli imperatori romani anche nell'Asia, dove è probabile, che essi, siccome possessori, siano subentrati ai re di Pergamo. Le rendite di queste possessioni con quelle dei *saltus* africani e delle οὐσίαι egizie formavano la parte principale delle rendite imperiali in quanto provenivano da terre.

I più estesi e ricchi *sallus* dell'Asia erano nella Frigia, nella fertile vallata del Meandro e nella ricca contrada al nord dell'Askania Limne.

In Frigia infatti ne conosciamo parecchi, come Τυμβριανασός a occidente dell'Askania Limne, i cui confini al tempo di Nerone furono regolati dagli ufficiali della Galatia (*legatus* e *procurator* CIG. 3991 cf. Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia, London 1897, I. 1 p. 336 n. 165). Questo *sallus* è forse identico col κτήμα Μαξιμιανουπόλεως di Hierocles 681, 6 ed. Burckhardt (cf. Ramsay l. c. p. 323). Fondi imperiali in *formam patrimonii redacti* sono anche i χωρία πατριμόνια (Hier. 689, 8), che il Ramsay identifica col Φυλακαίων del Ravennate e di Tolomeo (5, 2, 26 v. Geogr. p. 177 n. 24 e Cities etc. p. 255 seg.). Questi fondi stavano non lungi da Cibyra. L'esistenza di beni imperiali nel territorio di Binda al nord dell'Askania Limne è attestata dalla iscrizione di Baradis: *finis Caesaris u.* (Ramsay l. c. n. 164 e p. 326), probabilmente il Βινδαίων della Notitia episcop. 13 n. 352 ed. Parthey cf. Ramsay Geogr. p. 177. Altri vasti possedimenti si incontrano nella contrada di Apia nella vallata del fiume Tembrogios (Tembris). Un'iscrizione trovata fra questa città ed Aesani (C. III 7002) ci mostra una cassa del *sallus* di quel luogo: *Dionysius Augusti dispensator*. In questo medesimo *sallus* è stata di recente rinvenuta la iscrizione di un σαλτάριος (BH. 1893 p. 273 cf. Ramsay l. c. p. 615 n. 527 e Geogr. of Asia Minor p. 177 seg.). L'amministrazione di questo *sallus* chiamato più tardi Tymbrion da Constantino Porphyrogenete (I p. 488) è ora chiarita mercè il ritrovamento nel territorio di Soa di un'iscrizione importantissima, che contiene una supplica dei *coloni* del *sallus*, vessati dai vicini, all'imperatore Filippo. L'inchiesta è fatta dal proconsole, trattandosi non come nel *sallus* Burunitanus dell'Africa d'affari interni del *sallus* ma d'una questione fra gli abitanti di una

città e quelli d'un *sallus* imperiale. Quanto al contenuto esso presenta simiglianze grandissime, pure nelle locuzioni, colla ben nota supplica dei coloni Burunitani (v. Anderson, Journ. of bell. St. 1897 p. 419 segg.). Alla *terminatio* di questo possedimento appartiene secondo il Ramsay l'iscrizione C. III 7004. Tra Primnesos e Dokymion stavano i *χωρία τοῦ Καίσαρος* della iscrizione pubblicata dal Ramsay (Journ. of hellen. Stud. 1887 p. 498 cf. Geogr. p. 178 n. 29 e Cities p. 635). Essi, come opina il Ramsay Geogr. I. c., sono probabilmente da identificarsi col *κλήρος πολιτικῆς* e il *κλήρος ὀφ(ε)ινῆς* cioè *γῆς* di Hierocles 677, 3. 4 secondo l'emendazione del Wesseling (cf. la divisione in *κλήροι* nell'Egitto Viereck, Hermes 1895 p. 122 segg.) ma è impossibile di tradurre queste parole con *praedium rusticum* o *praedium urbanum* come il Ramsay fa. I nomi si riferiscono piuttosto alla qualità del suolo e alla sua precedente appartenenza ad un tratto. I tre grandi *sallus*, la cui posizione del ritrovamento delle iscrizioni nei villaggi di *Assanpascia*, *Tefeni* e *Karamanli* è accertata nella vallata del Lysis, l'odierno *Gebren-Oba*, formavano probabilmente il *tractus Cyllanicus* ricordato da Plinio (nat. hist. 5, 42, 146). L'altro *tractus* Oroandicus menzionato da quello, era intorno alla città di Oroanda nella Pisidia; ma più di questo non se ne conosce. I tre *sallus* sopranominati erano forse prima un possesso imperiale come sembra ricavarsi dal nome *tractus*; nel sec. III divennero proprietà privata degli eredi di Annia Ummidia Faustina, figlia della sorella di Marco Aurelio; disgraziatamente è ignoto quando e come ciò avvenisse. La serie dei proprietari dal principio fino alla fine del sec. III è stata di recente con molto acume stabilita sulla base di cinque già note iscrizioni dal Ramsay, Cities p. 286 segg. n. 124-129 cf. Geogr. p. 175. Fra essi si trova anche una delle donne di Elagabalo, l'Annia Faustina. Queste iscrizioni ci danno un quadro completo dell'amministrazione dei *sallus*, la quale naturalmente rimase la stessa che era al tempo quando gli imperatori li possedevano (Ramsay I. c. p. 278-286 e sopra II p. 587).

È incerto se le possessioni presso Lagbe (Ramsay, Geogr. p. 176 n. 23) erano imperiali o private. È probabile che imperiali siano stati *οἱ κατὰ Ἀλαστον τόποι*, di cui conosciamo un appaltatore per una iscrizione (BH. 1878 p. 173. Ramsay, Cities p. 307 n. 114 cf. BH. 1878 p. 263. Ramsay I. c. n. 102). L'appaltatore di questi possedimenti era a un

tempo a *cubiculo* di un certo M. Calpurnius Longus, il quale Longus è noto per la dedizione del suo *viticus*, *οἰκονόμος*. È difficile il sapere chi egli sia stato; il più probabile è ciò che prima pensò dubitando il Ramsay Geogr. p. 175 cf. Cities p. 314, cioè che egli fosse un procuratore imperiale, (meno probabile è che egli sia stato possessore di un *sallus* o *manceps* dell'*ager publicus*.) Siccome equite egli deve essere del tempo anteriore al passaggio di quelle possessioni in mani di privati e, come è reso probabile dalla analogia coll'Africa, procuratore di tutto il *tractus Cyllanicus*. Egli non ha niente di comune col posteriore procuratore privato Aristobulus della lapide Ramsay Cities p. 290 n. 127. Un tale procuratore equite deve essere stato anche quel Pansa, che con molto acume il Ramsay ha tratto dai nomi di coloni (Cities p. 314). Questo *tractus Cyllanicus* formava adunque probabilmente un tutto amministrativo. Ma non è molto certo se esso sia stato sotto la direzione del *procurator Asiae*.

Gli altri demanii della Frigia si suddividono per certo in *regiones*. Di esse ci sono note da Plinio (hist. nat. 5, 113) la regio Apamena e Eumenetica; così pensano anche il Merckens, Quomodo Romani Asiam etc. Vratislaviae 1860 e Kalopothakes, De Thracia prov. Rom. Berlin 1893 p. 11; di altro parere sono il Marquardt, Staatsverw. I p. 337. 339 e Schulten, Röm. Grundherrschaften p. 69). Il *Ἐγεσπλάμαρα* di Hierocles 681, 7 è certo una corruzione della regio Salamara, siccome congettura il Ramsay (Cities p. 322) e dinota i demanii del lago di Ascania, forse quelli che non facevano parte del *tractus Cyllanicus* (cf. sotto: *regio parhalia*). Secondo l'analogia delle istituzioni africane potremmo concludere che ognuna di queste regioni demaniali aveva il suo proprio procuratore e una propria amministrazione.

Uno speciale distretto amministrativo, una *regio* era formata anche dalle ricche cave di marmo di Dokimion (v. C. III p. 1269 n. 7008-40. 12227-12235) e forse delle cave di alume nel distretto di Theodosia (Ramsay, Geogr. p. 178 n. 80).

Tutti questi demanii, *sallus*, come anche le cave di marmo, nel sec. II d. C. avevano a capo un particolare procuratore, il *procurator Phrygiae*, un liberto imperiale. Conosciamo i seguenti procuratori della Frigia:

Ἀνρίλιος Ἀρισταίνετος], RA. 1876 I p. 198 (Synnada);

M. Aurelius Aug. lib. Marcion, C. III 348 (Trocnada o Tricomia);

[M.] Αὐρ. Σεβαστῶν ἀπελευθεροῦς Κρήσκειος CIG. 3888. Ramsay, Cities p. 704 n. 741 (Stektorion).

Tutti appartengono probabilmente al tempo di M. Aurelio e ad esso si riferisce anche *Senecianus ex tabular(io)*, certo della Frigia, inquantochè egli pone la lapide allo stesso Marcion (C. III 348).

Altri due procuratori non indicati come *procuratores Phrygiae* ci son noti da iscrizioni e marche di marmi:

Irenaeus Aug. lib. Ramsay Cities p. 756. Bruzza AI. 1870 p. 195. 191 (a. 137 d. C.);

Marianus (M. Ulpius Aug. lib.) C. III 7046. 7048 cf. Χρήσιμος ἀπελευθεροῦς ἐπίτροπος λατομείων] nelle lapide di Tralles EE. 5 n. 163.

Al *commentarium* del primo o del secondo di questi due gruppi apparteneva l'*Amiantus Aug. lib. a commentariis* C. III 7045, che forse più tardi divenne procuratore di regione nella Lycaonia (C. III 248).

Non è probabile che questi due gruppi di ufficiali separati rispetto al tempo abbiano avuto il medesimo officio. L'Irenaeus ed il Marianus del tempo di Traiano sono certo a capo del distretto patrimoniale di Synnada, di cui la parte principale era formata dalle cave di marmo di Dokimion. L'indicazione del marmo siccome di Synnada, la quale era usuale presso i Romani, può spiegarsi soltanto così, che Synnada era il centro delle cave di marmo, le quali forse non erano solo presso Dokimion. Siccome capo di questo distretto patrimoniale Irenaeus dirige la *terminatio* tra due comuni del suo territorio.

Le attribuzioni di questi procuratori furono allargate di molto da M. Aurelio. Essi ebbero il titolo di *procurator Phrygiae* e con ciò la direzione del patrimonio in tutta quella regione, siccome è dimostrato dai ritrovamenti epigrafici, un posto simile a quello del *procurator tractus Carthaginiensis* e del *tractus Cyllanicus*. Che essi non siano se non liberti, si spiega così, che questi sotto M. Aurelio acquistarono di nuovo molta importanza (Hirschfeld, Sitzungsber. Berl. Ak. 1889 p. 424). L'ufficio del *procurator Phrygiae* certo non durò oltre il tempo di quell'imperatore; dopo di lui, come prima, i procuratori delle regioni dipendevano dal *procurator Asiae*.

Indipendenti dal *procurator Phrygiae* erano gli ἐπίτροποι ῥεγεῶνος Φιλαδελφηνῆς

(CIG. 3436), il cui βοηθὸς Severus, liberto imperiale, ci è noto. Questa regione si divideva in più complessi di beni, dei quali ciascuno avea un proprio amministratore e ufficio. Un particolare distretto ci è mostrato anche dalle due iscrizioni di Thyatira, del tempo di Caracalla (CIG. 3484. 3497: ἐπίτροπος ἄρχης Λεβιανῆς). È la cassa distrettuale dei beni, che prima appartennero a Livia e poscia passarono agli imperatori. E come essi formavano amministrativamente e localmente un tutto, così costituivano sotto i nuovi padroni uno speciale distretto.

La *Milesia regio* (Plin. nat. hist. 11, 95) forse non ha un significato tecnico.

Il Chersoneso Tracico era forse prima un gran demanio per sè, indi appartenne alla provincia dell'Asia (Kalopothakes, de Thracia provincia p. 11 segg.). Anche qui ci imbattiamo nella amministrazione ordinaria. A capo di esso si ha un *procurator*, più tardi detto *procurator regionis Chersonnesi* (C. III 726). A noi non è noto, dove sia stata la sua residenza; la sua iscrizione onoraria fu forse trovata in un *saltus*. Una regolare amministrazione di un *saltus* si incontra in Coela (C. III 7380), dove sotto la *familia Caesaris* sono certo da intendere anche ufficiali amministrativi. Prima che il Chersoneso fosse aggregato alla provincia dell'Asia, esso apparteneva alla provincia dell'Hellespontus (C. V 875), la quale probabilmente fu istituita da Vespasiano e durò brevissimo tempo.

5. ALTRE PROVINCE. — Scarse notizie di altre casse demaniali abbiamo da Gordus nella Lydia (C. III 7102: *Crescens Augg. verna dispensator*) e nella provincia della Lycia (C. III 12143 = 6082: *Diomedes Aug. disp.*).

Forse è una regione demaniale anche la [*r*]egio parh[*a*l]ia) nella Syria (BH. 1879 p. 270), di cui conosciamo un *procurator, Phasis Aug. lib.*

Grandi possedimenti imperiali nella Bithynia ci dimostra la nota iscrizione di Timesitheus (Dessau 1330), che fu ivi *procurator tam patrimonii quam ratiōnis privatae*. Come in Asia, anche queste possessioni furono certo ereditate dai re del Ponto (Brandis, Pauly-Wissowa Real-Encykl. 3, 1 p. 533).

Il preteso *praefectus praediorum Siculorum* (O. 3355), che continua indebitamente ad essere citato nei lavori sull'amministrazione patrimoniale (p. e. Beaudouin, Rev. hist. du droit franç. et étrang. 1897 p. 584 n. 1; 587, 6; 593, 2), è stato già da molto tempo dal

Mommsen riconosciuto (C. V 7751) siccome un *praepositus puerorum pedisicorum*.

Un *tractus* patrimoniale speciale formavano anche i *saltus* negli *agri decumates* della Germania. Ci è noto un *saltus Sumelocennensis* ed un [ἐπίτροπος Σεβαστοῦ χώρας Σιμελοκεννησίας καὶ ὑπερμιτάνης] (v. Mommsen WZ. 5 Korbl. p. 260). La storia della formazione di questi *saltus* è stata fatta recentemente dall'Herzog (BJ. 1897 p. 93 segg. specialmente p. 98).

Nelle altre provincie senatorie e imperiali non mancavano certamente possessioni degli imperatori. *Praedia, metalla, figulinae* e simili ci sono note anche in altre parti dell'impero. A noi però mancano sufficienti notizie sulla relativa amministrazione (cf. Beaudoin o. c. p. 577 seg. Schulten, Grundherrschaften p. 22. 23). Speciali procuratori provinciali per l'amministrazione dei beni imperiali si hanno soltanto dei tempi posteriori come uno per la *ratio privata* nella Mauretania Caesariensis Q. Axius Aelianus (C. III 1456. VIII 8812. RA. 1896 n. 54; tempo di Alessandro Severo), due per la Belgica e le due Germanie, anche per la *ratio privata*, lo stesso e C. Furius Sabinus Aquila Timesitheus, il noto suocero di Gordiano (Dessau 1330), che poi vi fu anche *procurator patrimonii*; un altro per Pontus e Bithynia, cioè lo stesso Timesitheus, *tam patrimonii quam rationis privatae*.

6. *Ratio patrimonii*. — Ma non ostante questa mancanza di notizie, pure secondo l'analisi delle tre suddette provincie e specialmente dell'Egitto noi possiamo supporre, che anche dove non vi erano speciali procuratori per il patrimonio, le rendite patrimoniali erano separate dalle provinciali e che esse avevano una loro speciale cassa e un ufficio amministrativo dipendenti dal procuratore provinciale. La qual cosa è forse provata anche dalle seguenti iscrizioni: C. III 1992: *M. Iulius Felix, ab ratione fisci* (di epoca tarda) cf. *rationes fisci* C. V 8988. SI. 1, 409; *fisci ratione post habita* C. II 6278, 24, e più sotto *ratio fisci frumentarii* etc. Stando a queste analogie noi non possiamo convenire col Hirschfeld quando egli (Unters. p. 30, 1) attribuisce questo Felix alla casa di Diocleziano. Noi crediamo piuttosto che qui la *ratio fisci* sia intesa come opposta alla *ratio patrimonii* v. C. II 1198: *Felici dispens(ator) arc(a)e patrimonii vikari* (da Hispalis nella Baetica certo appartenente alla amministrazione patrimoniale imperiale) e C. III 6075 (coi supple-

menti del Mommsen). Per questo leggeremo col Mommsen nelle iscrizioni di Virunum nel Norico (C. III 4800): *Hilarus Aug. lib. tab(ularius) p(atrimonii) r(egni) N(orici)*. C. III 4829: *Eutyches Aug. n(ostri) disp(ensator) p(atrimonii) r(egni) N(orici)* cf. Hirschfeld, Unters. p. 45, 3. Si osservi la differenza che tutte queste casse risiedono nelle capitali delle provincie e che quindi sono casse centrali e non già regionali o di *saltus* (cf. Hirschfeld p. 43). La differenza delle due amministrazioni e delle due casse cioè quelle del patrimonio e quelle delle imposte provinciali o *tributa* è confermata ancora da quanto segue. In Carthago cioè si son trovate parecchie iscrizioni, le quali ricordano ufficiali a *tributis* o *tributorum* e sono:

Hermes Aug. ser. dispensator [a] tributis C. VIII 1028.

Ionicus Aug. lib. tabularius trib(utorum) RA. 1895 II n. 186.

Sterceius Caes(aris) n(ostri) ser(vus) adiutor tabul(arii) trib(utorum) C. VIII 12884.

Con ciò restano provati un *tabularium* ed un *arca tributorum*. Un altro quesito è di sapere a quale amministrazione appartengano questi uffici e se dipendano essi dal *procurator provinciae Africae* o dal *procurator tractus Carthaginiensis*? La prima cosa sembra essere ammessa dal Mommsen (EE. 5 p. 112 cf. C. VIII p. 1336), quando li identifica con coloro *qui ministrant in tabulariis provinciarum*. Secondo lo Schulten invece (Grundherrschaften p. 74) si tratta di un personale del *procurator tractus Carthaginiensis*. Noi dobbiamo senz'altro consentire con lui per più ragioni. Primamente perchè non ci è nota un'amministrazione finanziaria imperiale in Africa non patrimoniale. Anche le scarse notizie sui procuratori provinciali (v. più sotto) non bastano per ammettere una speciale procuratio provinciale per l'Africa. Inoltre in Thamalla nella Mauretania Sitifensis sono state di recente ritrovate due iscrizioni pubblicate da Gsell, Mém. de l'Ecole de Rome 1895 p. 58. 61 cf. Cagnat RA. 1895, II n. 148 149. La prima ricorda un *Tarracius verna vectigalis*, la seconda un *Fl(avius) Surus* (Cagnat; *Scorus* Gsell) *disp(ensator) trib(utorum)*, supplemento non dubbio in base alle iscrizioni cartaginesi. Le iscrizioni appartengono certamente a un demanio. Il Tarracius, di cui si è parlato di sopra, è uno di quegli che prestavano servizio nell'ufficio, a cui si riferivano i *vectigalia* dei coloni. Il Flavius Surus, co-

me ha già riconosciuto lo Gsell, era « incaricato di amministrare la cassa delle imposte dei demanii ». I *tributa* erano pagati così dai *sallus* come da altri demanii. Essi erano compresi nel canone del *conductor* (Schulten, Grundherrschaften p. 95. His, Die Domänen p. 107-113. Beaudouin, Les grands domaines, Rev. histor. du droit franç. et étr. 1897 p. 563), ma essi non eran versati nella stessa cassa dei *vectigalia*, perchè erano imposte dello Stato e appartenevano a questo e non già personalmente all'imperatore. Da altra parte essi non potevano essere riscossi direttamente dallo Stato, perchè primamente essi erano staccati dal territorio municipale (cf. Beaudouin o. c. p. 561 segg.; contro l'His p. 116), e in secondo luogo essi erano compresi nel canone ed avevano una grande importanza nei conti col conduttore; i *conductores* dei *sallus* erano nello stesso tempo appaltatori dei *tributa* pagati dai *coloni* (Dig. 19, 1, 52 cf. Mommsen, Hermes 15 p. 407. Lecrivain, De agris publicis p. 64). Non rimaneva che far questo, cioè farli riscuotere dalla cassa dei *sallus* e dividere i conti, per modo che un conto valesse per i *vectigalia* e un altro per i *tributa*. Ma ciò non è tutto. In Africa vi erano oltre ai *sallus* imperiali altri privati che stavan da sè. E come essi non appartenevano per questo a un territorio municipale, così le loro imposte non potevano essere riscosse per mezzo del municipio, come avveniva per i *tributa* dei territorii municipali (Schulten, Grundherrschaften p. 115). A questo scopo vi erano le casse regionali, le *mensae fiscales*, in cui si versavano oltre alle imposte di altri demanii imperiali anche i *tributa* dei *sallus* privati. È notevole come le regioni siano denominate secondo le città e quindi l'amministrazione regionale si trovi nel centro di un complesso di più *sallus* imperiali e privati (Beaudouin, o. c. p. 587). L'autorità suprema era rappresentata dalla cancelleria del *procurator tractus*, nella quale troviamo la stessa separazione: le imposte dei *sallus* andavano alla cassa patrimoniale, i *tributa* in quella dei questori. Nella Mauretania le une e gli altri naturalmente si versavano nella stessa cassa provinciale ma in essa erano distinti.

Un'altra importante questione rispetto all'amministrazione imperiale delle casse è se mai a capo di tutto il patrimonio vi sia stato un particolare ufficiale. Questo è negato dall'Hirschfeld (Unter. p. 42), e ammesso dal

Marquardt (Staatsv. 2 p. 310: inesatto è il Liebenam nel Laufbahn p. 67). Prima di dare le note iscrizioni relative ai procuratori del patrimonio occorre di fare qualche osservazione. Non tutti gli ufficiali che portano il titolo di *procurator patrimonii* si debbono considerare senz'altro siccome appartenenti all'amministrazione centrale. Importante è in questo rispetto la carriera di M. Aquilius Felix (C. X 6657). Come si è veduto innanzi, egli è identico al procuratore patrimoniale Aquilius in Egitto, sicchè il suo titolo di *procurator patrimonii bis* dev'essere riferito a procuratie patrimoniali provinciali; che il suo ufficio in Egitto sia da identificare colla procurazia *hereditatium patrimonii privat(i)* è possibile, ma poco verosimile. Occorre quindi a seconda della carriera e del luogo del ritrovamento epigrafico volta per volta risolvere, se si tratti di un procuratore provinciale, di un procuratore patrimoniale di una *regio* o altri *praedia*, oppure di un direttore centrale.

Prima del tempo di Adriano si hanno i seguenti procuratori (Hirschfeld p. 41, 1. 2. 3):

Ti. Claudius Marcellinus [*proc. Aug. a patrimonio* C. VI 850].

Sex. Caesius Sex. [f.] Propertianus [*procurator imperatoris a patrimonio et hereditatibus*] et a libellis C. XI 5028 (Mevania, sotto Vitellio cf. Bormann ivi e Klebs, Prosopographia 1 p. 269 n. 158).

C. Domitius Lemnus Aug. I. [*proc. patrimonii et hereditatium*] C. VI 8499. 8500 cf. Hirschfeld, Unters. p. 41, 3; 54, 5 (sotto Domiziano).

Cn. Octavius Titinius Capito [*proc. ab epistulis et a patrimonio*] (imp. Domitiani) C. VI 798 cf. Plin. ep. 1, 17; 5, 8; 8, 12. Mommsen, Mon. Ancy. p. 179. Dessau, Prosop. 2 p. 429 n. 41).

T. Statilius Optatus [*proc. Aug. ad patrimonium, proc. Aug. hereditatium*] NS. 1893 p. 197. C. VI 31863 (litteris pulcherrimis).

Del tempo di Adriano e dopo si hanno i seguenti:

C. Iul(ius) C. f. Quir. Celsus, a libellis et a censibus, [*proc. provinciarum Lugudunensis et Aquitanic[ae], proc. patrimonii, procurator XX hereditatium Roma[e]*]. Allmer et Dissard, Musée de Lyon 1 p. 135. cf. C. IX 4453. Prosopogr. 2 p. 186 (sotto Adriano o Antonino).

T. Flavius T. f. Germanus ... [*procurator patrimonii, proc. XX hereditatium*] C. XIV 2922. 2955 (sotto Commodo).

P. Livius Larensis, *proc. patrimonii* C. VI 2126, identico al *Λαρένσιος* presso Ateneo (cf. V. Comm. 20. Dessau, H. 25 p. 156. Prosop. 2 p. 290 n. 207) (sotto Commodò).

L. Marius L. f. Quir. Perpetuus *procurator patrimonii, procurator XX hereditatum, procurator stationis hereditatum, procurator provinciarum Lugdunensis et Aquitanicae* Allmer et Dissard. Musée de Lyon 1 p. 157. Forse padre di L. Marius Perpetuus, console tra il 211 e il 222.

M. Aurelius Prosenes *procurator munerum, procurator patrimonii, procurator thesaurorum* C. VI 8498, morto nel 217 d. C. (v. sotto).

Oltre a questi l'Hirschfeld (l. c.) ricorda anche Aquillus Felix (v. sopra), Orontes (C. X 1740) che probabilmente amministrava dei beni nell'Italia meridionale e L. [Gab]inius [Cosmianus] C. X 4860, dove secondo l'erronea lettura del Garrucci il Borghesi suppliva a *patrimonio*.

Questo apparato epigrafico mostra come mutasse col tempo il significato dell'ufficio. Sotto Claudio, che secondo di Hirschfeld avrebbe istituita questa procuratia insieme con l'ufficio a *rationibus*, il *procurator patrimonii* è un liberto; Vitellio vi nomina un cavaliere (Tac. hist. 1, 58); più tardi, con una eccezione sotto Domiziano, non si incontrano che cavalieri. Il titolo muta col tempo. Dapprima i nostri procuratori si chiamano a *patrimonio*, o *procurator a patrimonio* o *ad patrimonium* (C. VI 31863), solo una volta *patrimoni* (C. VI 8499), e il loro posto sembra essere uno dei più alti della casa imperiale. Questa importanza appare dalla unione con le *hereditates*, che è quasi di regola, e dall'intima connessione con gli alti uffici *ab epistulis* (C. VI 798) e a *libellis* (C. XI 5028). È perciò che a nostro avviso questi ufficiali a *patrimonio* dovettero soprintendere a tutto il *patrimonium* in Italia e nelle provincie. Per contrario il procuratore adrianeo e gli altri seguenti, benchè sempre cavalieri, furono di un grado meno importante. Questa procuratia ancora sotto Adriano fu più considerevole di quella della *XX hereditatum* a Roma, più tardi la direzione centrale della *XX hereditatum* diviene invece più importante. La qual cosa sarebbe impossibile se essa avesse avuto tuttavia l'alta direzione di tutto il patrimonio. A ciò si oppone anche la circostanza, che i procuratori patrimoniali delle provincie si rivolgono direttamente all'a *rationibus* (v. decreto del *sallus*

Burunitanus H. 15 p. 398); lo stesso caso del documento di Saepinum (C. IX 2438) non è deciso da essi, bensì dall'a *rationibus* (Momm- sen, Hermes l. c.). Tutto ciò prova che la competenza dei *procuratores patrimonii* dopo Adriano fu alquanto limitata e probabilmente non oltrepassò i confini d'Italia. Dal contesto poi delle iscrizioni si vede come essi non si possono identificare coi procuratori patrimoniali delle provincie. Nè vi può esser dubbio che tale limitazione debba attribuirsi ad Adriano. Dalla iscrizione di Ain Wassel si vede che egli appunto fu l'ordinatore del patrimonio provinciale, a lui deve certo l'Africa la sua ramificata amministrazione patrimoniale e la sua mano innovatrice si osserva anche nei rapporti patrimoniali dell'Asia (Schulten, H. 1894 p. 204 segg.; Lex Manciana p. 42. Ramsay, Cities l. c.).

L'ufficio amministrativo, *ratio*, di questi procuratori, era composto nel modo seguente:

Tabularium:

Ti. Claudius Aug. l. Primigenius, *tabular(arius) rat(ionis) patrim(onii)* C. VI 8506 cf. 8507.

Daus Ti. Claudii Aug. l. *tabularius rationis patrimonii Caesarum* C. XI 3885.

Soter Augg. lib. *proximus tabular(ii) o tabulariorum rationis patrim(onii)* C. VI 8508 (Al più presto sotto M. Aurelio e L. Vero).

Commentarium:

M. Ulpus Aug. lib. Thaumastus, *a commentariis operum publicorum et rationis patrimonii* C. XI 3860.

M. Ulpus Aug. l. Fortunatus, *a commentariis rationis patrim(onii)* C. VI 8503.

Officio incerto: C. VI 8509.

Statio patrimonii:

Aur. Inachus Aug. lib., *optio tabulariorum stat(ionis) patrimonii* C. VI 8505.

Bromius, *custos (tabularii?) ration(is) patrimonii* C. VI 3962.

T. Fl. Paederos Aug. lib. Alcimianus, *superpositus medicorum ex ratione patrimonii* C. VI 8504.

Tutta la *familia* (C. VI 1038): *Hermadion Aug. lib. cultoribus Larum Aug. rationis patrimonii (pro salute di Settimio Severo)*.

Già l'Hirschfeld aveva notato che tra questi ufficiali non vi è alcuno che si riferisca alla cassa. È quindi molto probabile, che non vi sia stata una cassa unica del *patrimonium*; e più oltre si vedrà che cosa si sia sostituito a questa mancanza,

7. *Res privata*. — Ciò che al patrimonio mancava da Adriano fino a Settimio Severo non difettava alla nuova *res privata*, che come è noto fu istituita da questo imperatore (v. Sev. 12). In essa si ha un *trecentarius* a capo dell'intera amministrazione e tale era quel Sex. Varius Marcellus, padre di Elagabalo (C. X 6569. Dio Cass. 78, 30); tale è forse anche Macrinus, il futuro imperatore (v. Macr. 2, 7). A quel tempo l'Italia ebbe per questa amministrazione un solo capo: *A. Agrius Rusticianus ... procurator privatorum rationis per Italiam* (C. VIII 11163). Con la istituzione della *res privata* sembra che la *ratio patrimonii* abbia molto perduto della sua importanza. Il grado meno considerevole tra i ricordati procuratori del patrimonio è occupato da Aurelius Prosenes, che appartiene al tempo dopo la fondazione della *res privata* (morto nel 217 d. C.). Egli era probabilmente liberto e occupò quell'ufficio subito dopo la procuratia *munerum* poco importante. Posto questo fatto in rapporto coll'altro, che in questo tempo son rari i ricordi del patrimonio (Hirschfeld, *Unters.* p. 44), laddove conosciamo un gran numero di ufficiali della *res privata*, noi dobbiamo accogliere l'opinione del Karlowa, *Rechtsgesch.* 1 p. 595 segg., cioè ammettere che la *res privata* rappresentava i beni della Corona, il *patrimonium* la proprietà personale dell'imperatore. È noto, che il *patrimonium* si trasformava sempre più in beni della Corona e come tale da esso si ricavava la lista civile del Principe. Quando poi avvenne la distinzione, si ammise che il mantenimento della Corte gravasse sui beni della Corona, che allora ufficialmente erano riconosciuti, e non già sulla cassetta privata. Che le spese per la Corte gravassero sulla *res privata* non è negato neanche dall'Hirschfeld (*Unters.* p. 44); è quindi naturale, che la *res privata* non possa essere stata altro se non beni della Corona. Essa non poteva essere diminuita, essendo probabilmente inalienabile, bensì aumentata, giacchè i *bona vacantia* e i *caduca* appartenevano in questo tempo ad essa e non già al *patrimonium*.

Se la *res privata* abbia avuto una cassa centrale come ebbe una direzione centrale, è ignoto per i primi tempi della sua istituzione. Pochi del resto sono i subalterni dell'amministrazione centrale (C. VI 8510). Più tardi il titolo dei *procuratores rei privatae* fu mutato in *magistri summae privatae* (C. VIII 822 cf. 12345. Cagnat RA. 1894 n. 53). Nè è impro-

babile che in questo mutamento sia da intravedere un accenno alla direzione di una cassa centrale. Per i subalterni v. Rostowzew, *Das patrimonium und die ratio thesaurorum*, BI. 1898 p. 122. 123 cf. C. IX 1682: *advocatus fisci summ(a)e rei*.

II. Le casse della Corte.

Le rendite del *patrimonium*, più tardi *res privata*, furono usate principalmente per le spese della corte e le private dell'imperatore, come le *largitiones* e i *congiaria*, parte privati e parte pubblici. L'amministrazione della corte e quella delle rendite e spese imperiali stava prima di Claudio sotto la direzione dell'*a rationibus*. A cominciare da Claudio questo ufficiale ebbe, come si vedrà più oltre, delle attribuzioni maggiori e a poco a poco divenne un vero ministro della finanza imperiale. Questo allargamento delle sue funzioni ebbe naturalmente per effetto, che l'*a rationibus* fu sostituito nelle sue originarie attribuzioni da altri ufficiali a lui sottoposti. È così che il *patrimonium* è attribuito all'*a patrimonio*; ma per l'amministrazione della corte non si ha un direttore generale. L'Hirschfeld crede che tale amministrazione sia rappresentata dalla

Ratio castrensis (*Unters.* p. 192 segg. cf. *Castrensis ratio*), di cui il capo era il *procurator castrensis*, e considera il *fiscus castrensis* siccome la cassa generale della corte. Le ragioni però che il Mommsen ha fatto valere contro questa opinione (cf. Rostowzew, BI. 1898 p. 115. 116) mi inducono a ritenere questa destinazione siccome troppo larga. La *ratio castrensis* è soltanto una parte di tutta l'amministrazione della corte, cioè l'amministrazione della cassa militare del principe e delle sue residenze provinciali; il *fiscus castrensis* era la cassa di questa *ratio* e fu amministrata da diversi procuratori i quali non sono identici coi *procuratores castrenses*.

L'altra parte dell'amministrazione della Corte non aveva un direttore generale; essa si suddivideva in una serie di *rationes*, di cui ciascuna aveva il suo speciale direttore, la sua cancelleria e relativa cassa. Queste *rationes* mettevano capo ad *rationes* più alte, delle quali i direttori non erano inferiori al *procurator castrensis* (v. BI. 1898 p. 120.). Noi qui non trattiamo di tutte, perchè in questo dizionario o ne è stato già trattato o se ne tratterà in altro luogo. Ciascuna di queste *rationes* si divideva in due uffici, un ufficio di ragioneria

(*ratio*) e in uno di amministrazione (*statio; familia*). Un direttore generale è conosciuto soltanto pel primo ufficio e tale è il

Procurator fiscoꝝ o thesaurorum.

Di essi ci son noti i seguenti:

Martialis [Aug. lib.], *tabularius a rationibus*], *procurator fiscoꝝ* [Aug. n. (?) e] *fisci castr[ensis, procurator] hereditatium et (?) fisci libe[r]tatis*] C. VI 8515.

T. Flavius Aug. lib. Delphicus, *tabularius a ratio[nibus]* [*procurator rationum thesaurorum, hereditatium, fisci Alexandrini*] NS. 1888 p. 288. EE. 7 n. 1263.

M. Aurelius Aug. lib. Prosenes, *a cubiculo Aug., procurator thesaurorum, procurator patrimonii, procurator munerum, procurator vinorum, ordinalus a divo Commodo in castr[ense]* (morto nel 217). C. VI 8498. Anche il futuro imperatore Macrino occupò probabilmente questa procuratia, che però è chiamata « *procuratio aerarii* » nella Vita Diadumeni 4.

Si conoscono anche tra i subalterni questi:

Hermeros Aug. lib., *tabularius thesaurorum* C. VI 325.

... [*tabularius thesaurorum*] ... *stationum Aug.* n. C. VI 9080.

Questa *ratio thesaurorum* fu spiegata siccome l'amministrazione del tesoro imperiale così dall'Hirschfeld (Unters. p. 193) come dal Friedlaender (Sittengesch. I p. 196 seg.) e dal Liebenam (Laufbahn p. 83). Ma a me sembra che ciò non possa sostenersi, giacchè senza dubbio la *procuratio thesaurorum* è identica a quella *fiscoꝝ* e questa poi è congiunta con la *procuratio fisci castr[ensis]*. Inoltre il grado di *procurator* è troppo alto per un capo del tesoro, come appare specialmente dal caso di Aurelius Prosenes. Finalmente la parola *Θησαυρός* per *fiscus* o cassa nel latino è molto comune e più tardi essa diviene tecnica per indicare le casse provinciali (cf. anche i *Θησαυροὶ* dell'Egitto, Wilcken, B]. 86 p. 241. 261). I luoghi citati dall'Hirschfeld e nei quali veramente sotto *Θησαυρός* s'intende il tesoro (Lamprid. Alex. Sev. 40. Cod. Inst. 11, 7, 14) sono dei tempi posteriori, nei quali la nostra procuratia aveva già perduta la sua originaria importanza. Il materiale, che ad essa si riferisce, ci permette di seguirne questo sviluppo. Nell'essere essa istituita, forse sotto Claudio, le si diè il nome di *procuratio fiscoꝝ* e comprese tutte le singole casse della Corte insieme col *fiscus castr[ensis]*. Col tempo quest'ultimo acquistò una speciale importanza

e allora la *ratio fiscoꝝ* preso il nome di *ratio thesaurorum*, limitandosi alle casse di carattere civile; il che avvenne al più tardi sotto i Flavii (EE. 7, 1263). Coll'istituirsi della *res privata* la nostra *ratio* non fu danneggiata, e soltanto sotto Alessandro Severo divenne un'amministrazione del tesoro. Questo sviluppo si può mettere in connessione con la riforma della *res privata*, riforma, che si rispecchia nell'apparire del titolo *magister summae privatae*, ed è molto probabile, che tale riforma ebbe per iscopo principale l'istituzione di una cassa speciale del patrimonio. Essa fu applicata pienamente sotto Alessandro Severo, come risulta dalle scarse notizie che se ne hanno (v. le iscriz. su riferite, e Allmer et Dissard, Musée de Lyon I p. 188 Krebs, Prosopographia I, n. 1124). Nè a me pare che sia troppo ardito l'affermare che autore ne sia stato appunto questo imperatore.

III. Casse provinciali dei tributa.

Da quanto si è detto fin qui a noi sembra dimostrato che l'amministrazione della proprietà privata imperiale era nettamente separata da quella della proprietà dello Stato. Questa era formata prima di tutto dalle imposte dirette delle provincie, indi dai *vectigalia* e finalmente dagli *agri publici*. Qui dobbiamo quindi tener dietro al graduale passaggio dell'amministrazione di queste rendite pubbliche dalle mani del senato in quelle dell'imperatore.

1. Tributa e modo della riscossione.

Le imposte dirette provinciali consistevano, oltre che nel testatico, principalmente nella imposta fondiaria, *tributum*, che era direttamente dovuto dai contribuenti al governo imperiale (Mommsen, Staatsr. 2^a p. 1091). Esso nei primi tempi era dato in appalto a delle società e da esse riscosso (cf. i *decimani* C. VI 8585. 8586 e i *maucupes stipendiorum* C. VI 31713). Questo sistema rimase in parte anche nel tempo dell'Impero, giacchè ancora Ulpiano dice « *publicani sunt qui publico fruuntur, sive ... vel tributum consequantur* (Dig. 39, 4, 1 cf. più sotto UBM. 628 lin. II, 19: *emptor tributorum*); esso però non durò oltre il principio dell'impero. In sua vece gli imperatori introdussero il sistema già prima esistente della riscossione quasi diretta. Essi obbligavano le città a versare nelle casse dell'imperatore o del Senato il tributo dovuto in tutto il loro territorio. E responsabili sono in-

nanzi tutti coloro a cui è affidato come *minus patrimonii* quella riscossione (Mommsen, Staatsr. 2^a p. 1017 segg.) e tali sono i *deca-proti* o *icosaproti* (Dig. 50, 4, 1, 1; 3, 10 e 11; 18, 26) in Oriente, in Occidente forse semplicemente *decuriones* (Dig. 50, 1, 17, 7 cf. Menadier, Qua condicione Ephesii etc. p. 100. Wilcken, Observationes ad historiam Aegypti p. 16. Clerc, de rebus Thyatireorum Paris 1893 p. 59. Levy, Revue des études grecques 1895 p. 223). Essi sono una specie di appaltatori involontarii, inquantochè sono costretti a resarcire « fiscalia detrimta » (Dig. 50, 4, 18, 26), cioè ad aggiungere del proprio, quando le imposte non erano regolarmente pagate. L'ufficio stesso era un *minus patrimonii* secondo Ulpiano (50, 4, 3, 11), un *minus mixtum* secondo Modestino e Carisio (Dig. 50, 4, 18, 26). Ma non bastava questa loro responsabilità; probabilmente quando essi non potevano pagare, subentrava come responsabile la città stessa rappresentata dal senato (*curia*, cod. Iust. 10, 19, 8. Matthias, Die röm. Grundsteuer und das Vectigalrecht p. 53). Ciò spiega anche la cura che lo Stato e quindi l'imperatore aveva per le finanze municipali, cf. la corrispondenza tra Plinio e Traiano, specialmente 18, 3: « rationes autem in primis tibi rerum publicarum excutiendae sunt » e C. VIII 2059: *legatus divi Hadriani ad rationes putandas civitatum Syriae*. Oltre a ciò gli imperatori solevano inviare dei loro ufficiali per invigilare, specialmente nelle provincie del senato, sulle finanze municipali, cioè i *curatores rerum publicarum* o *λογισταί* delle singole città e di intere provincie (Mommsen, Staatsr. 2^a p. 861 cf. Brandis, Hermes 1896 p. 161 segg.). Una simile attribuzione ebbe certo anche l'*exactor tributorum civital(ium) Gall(iarum)*, di ordine equestre (C. XI 707).

Il controllo stabile sulla riscossione dei tributi spettava nelle provincie imperiali ai procuratori (v. Anton. 6. Dio Cass. 53, 15 cf. 52, 28), nelle provincie senatorie specialmente ai magistrati proprii, il proconsole ed il questore. L'incontrarsi i suddetti *curatores* soprattutto nelle provincie senatorie è una prova come gli imperatori sempre più invadessero l'amministrazione di esse. E con ciò ha pure rapporto l'invio di procuratori imperiali nelle provincie medesime. L'alto grado che essi occupano nell'Asia (cf. Hirschfeld, Unters. p. 16) mostra che essi probabilmente ivi non si contentavano di amministrare le rendite del patrimonio imperiale soltanto, ma che eserci-

tavano anche un ufficio di controllo su tutta l'amministrazione finanziaria; ciò che appare anche dalle seguenti parole di Dione Cassio (53, 15): *Τοὺς ἐπιτρόπους οὕτω γὰρ τοὺς τὰς κοινὰς προσόδους ἐκλέγοντας καὶ τὰ προστεταγμένα σφίσι (rendite patrimoniali) ὀνομάζομεν ἐς πάντα ὁμοίως τὰ ἔθνη, τὰ τε ἑαυτοῦ δὲ καὶ τὰ τοῦ δήμου τοὺς μὲν ἐκ τῶν ἰσπέων τοὺς δὲ καὶ ἐκ τῶν ἀπελευθέρων πέμπει πλὴν καθ' ἕσπον τοὺς φόρους οἱ ἀνδύπατοι παρ' ὧν ἄρχουσιν εἰσπράττουσιν*. È impossibile il dedurre da ciò col Mommsen (contrariamente all'Hirschfeld, Unters. p. 15), che i procuratori si siano occupati della riscossione del tributo; il *κοινὰς προσόδους ἐκλέγειν* certo si riferisce soprattutto alla diretta o controllata riscossione dei *vectigalia* e forse anche nelle provincie orientali a quella del testatico, ma punto dei *tributa*, che naturalmente sono intesi nei *φόροι* dell'ultima linea. Ma tutto il luogo dello storico mostra quanto questi procuratori si insinuassero nell'amministrazione finanziaria. Un'altra circostanza ancora conduce alla medesima conclusione. Il controllo imperiale delle finanze municipali per mezzo dei *curatores* si esercitò più fortemente che altrove in Africa (Mommsen, Staatsr. 2^a p. 861, 2); e l'Africa, provincia senatoria, è il paese, dove noi non incontriamo procuratori provinciali, ma soltanto del patrimonio (cf. C. VIII praef. p. XVIII v. Africa p. 339). Qui dunque un controllo straordinario era ancora più necessario che là dove si avevano ufficiali imperiali.

Al personale subalterno dei procuratori appartengono anche gli schiavi *exactores*, che tanto nelle imperiali quanto nelle provincie senatorie esercitavano il controllo sulle singole città (C. III 349: *exactor re[ip]ublicae*] *Nacoleusium*. IH. 178: *exactor tributorum Hel[vetiae]*. C. VIII 2228: *exactor* in Mascula nella Numidia (cf. Mommsen, Staatsr. 2^a p. 1018, 2. Cuq, L'examinator per Italiam p. 41 segg.).

Non ostante questo forte controllo, i *tributa* delle provincie senatorie continuarono a spettare al senato e quindi all'*aerarium Saturni*, come quelle delle imperiali all'imperatore. Questi ultimi si versavano nelle casse provinciali ed erano adoperati a vantaggio parte dell'amministrazione stessa locale, come p. e. per l'esercito, parte spediti a Roma,

2. Casse delle provincie imperiali.

Riferiremo qui le testimonianze epigrafiche che si hanno circa le casse delle provincie imperiali, osservando però che per noi il semplice accenno anche di un ufficiale di cancelleria imperiale, di un *tabularius* o di un *commentariensis* basta per ammettere una intera *ratio provinciae* accompagnata da una cassa speciale. Sui procuratori imperiali, che qui non si riferiscono v. **Procurator**.

Provincie orientali.

CAPPADOCIA (Caesarea). Cassa.

C[h]re[s]tinus Augg. nn. disp(ensator), Calimor[p]hus arcaris C. III 6772 = 12135.

CILICIA (Tarsus). *Tabularium*:

M. Ulpus Augg. lib. Chariton ... ἐν δ' ἄρα Ταρσῶ πίστιν ἔχων ταβουλῆς χρήματος Ἀύσονίου, cioè tabularius provinciae. Si vede come il tabularium provinciae formasse una parte dell'amministrazione finanziaria della provincia stessa.

Cassa:

Menophilus Aug. n. disp(ensator) Ciliciae C. VI 6639.

.... *disp(ensator) divi Marci provinciae Ciliciae C. VI 8577.*

GALATIA (Ancyra). *Tabularium*:

Zeno Augg. lib., tabularius provinciae Galatiae C. III 251. Astius Aug. lib. tabularius C. III 255. Εὐτυχίδης Σεββ. ἀπελεύθ[ερος] ταβουλάριος CIG. 4037.

Commentarium:

Vic[tor] Aug. lib. a co[m]mentariis] provinciae [G]al[ati]ae C. III 258.

SYRIA. *Tabularium*:

Aurelius Satorio ex tabul(ario) provinciae Syriae e lo stesso in

PALAESTINA C. XII 4254.

P. Aelius Aug. lib. Onesimus tabul(arius) provinciae Iudiae C. VI 8579.

Provincie danubiane.

DALMATIA (Saloniae). Cassa:

Lochus Aug. disp. Delmatiae C. III 1994.

Trophimus ser(vus) Amandianus, dispens(ator) C. III 8684 (pro salute Traiani).

Tabularium:

Diogenes Aug. lib. tabul(arius) provinciae Dalm(atiae) C. III 1993.

Phrygio Augg. nn. ab instrumentis C. III 1995. Si riferiscono invece C. III 1955 e 2082

all'amministrazione della Corte e C. III 1839 (Narona) all'amministrazione del patrimonio.

PANNONIA SUPERIOR (Siscia e Poetovio). Cassa:

Iucundus Aug. n. disp(ensator) p(rovinciae) P(annoniae) S(uperioris) C. III 3960.

Alexander disp(ensator) C. III 4044.

Didymus Augg. lib. ex nummul(ariis) p(rovinciae) P(annoniae) S(uperioris) (a. 207 d. C.) C. III 4035.

Tabularium:

Eucarpus Aug. lib. tab(ularius) p(rovinciae) P(annoniae) S(uperioris) C. III 4043.

Augustinus Augg. nn. C. III 3964.

Fortunatus Aug. lib. adiut(or) tabul(arii) p(rovinciae) P(annoniae) S(uperioris) C. III 4023. 4062.

Iulianus C. III 4020 cf. 4066. 4044.

Philadespotus Augg. nn. vern(a) cust(os) tabul(arii) C. III 4032.

MOESIA INFERIOR.

Fronto Augg. nn. dispens(ator) Moes(iae) inferioris) C. III 754 cf. p. 992.

Himerus disp. Moesiae C. III 1994.

Dionis[us] Sebaiaci (?) Aug. n. disp(ensatoris) arcaris?) C. III 12379.

DACIAE (Sarmizegethusa). Le due Dacie come distretti finanziarii formavano da principio un tutto; soltanto più tardi dopo che furono divise in tre anche l'amministrazione finanziaria seguì questa divisione e ufficiali finanziarii speciali ci son noti per la Dacia Apulensis.

Cassa:

Ampliatius Aug. n. disp., Protus vikar(ius) eius C. III 7938.

Ianuarius Aug. ex arcaris C. III 7912.

Tabularium:

Carpion Aug. lib. tabul(arius) C. III 7939. 1467.

.... *t[abul]a[r]i[us] C. III 7975.*

Synethus adiut[or] tabul(arii) C. III 7922.

[Philom]us Augus[ti] n. adiut[or] tabul(arii) C. III 7919.

Herculanus Augg. nn. verna adiut[or] tabul(arii) C. III 1468.

Fortunatus [Aug.] lib. adiut[or] tabul(arii) C. III 1469.

Constantianus Aug. lib. adiut[or] tabul(arii) C. III 1466.

DACIA APULENSIS. Cassa:

Callistus Aug. nostri verna dispensator C. III 1085.

Autracius verna ex disp(ensatore) C. III 978.

Tabularium:

Primitivos Aug. lib. tabularius prov(inciae) Daciae Apulens(is) C. III 7955 (sotto Alessandro Severo).

NORICUM (Virunum). Cassa:

Diadumenus Nicolai Aug. disp(ensatoris) arkar(ius) regn(i) Noric(i) C. III 4797. cf. 4798.

Tabularium:

Mercurius Augg. lib. tabul(arius) C. III 4782.

Province Galliche:

ALPES MARITIMAE (Cemenelum). *Commentarium:*

Aurel(ius) Rhodismianus Aug. lib. comm(entariensis) Alp(ium) ma(ri)l(imarium) C. V 7882.

ALPES GRAIAE (Axima):

Iucundus Chryserotis Caes(aris) ser(vi) Faustiani disp(ensatoris) vicar(ius) C. XII 117.

ALPES COTTIAE (Segusio). *Tabularium:*

Aurelius Augg. lib. Aphrodisius tabularius Alpium Cottiarum C. V 7255 cf. 7254.

Commentarium.

[*Aur(elius) Faustinus Augustor(um) liber*] *tus commentariensis Alpium Cotti* C. II 6085.

TRES GALLIAE ET GERMANIA. Le provincie galliche probabilmente insieme con la Germania formavano da principio un solo distretto finanziario sotto la direzione di un *procurator* residente in Lugudunum (Mommsen, *Die Schweiz* p. 7. Hirschfeld, *Verwaltung der Rheingrenze*, Comment, in hon. Mommsen, p. 438 segg.). Al più tardi sotto Nerone l'amministrazione fu divisa: la Lugudunensis e l'Aquitana formarono un distretto, la Belgica con la Germania un secondo (Hirschfeld l. c. p. 442. Roulez, *Les légats et les procur. des prov. de Belg. et de la Germ.* nei *Mém. de l'Acad. de Belg.* 1875 vol. XII p. 9. 37-44). Per la Lugudunensis e l'Aquitana il centro rimase in Lugudunum, per la Belgica e la Germania era Treviri.

La cassa riunita delle tre Gallie chiamavasi

Fiscus Gallicus ed era probabilmente diviso in tre sezioni, una per ogni provincia. Ogni sezione era amministrata da un *dispensa-*

tor e tutte e tre dipendevano da un *procurator*. La quale conclusione si deve alla importante iscrizione C. VI 5197: *Musico Ti. Caes. Aug. Scurrano, disp(ensatori) ad fiscum Gallicum provinciae Lugdunensis ex vicariis eius, qui cum eo Romae cum decessit fuerunt* e seguono 16 nomi con la indicazione dei diversi officii da essi tenuti presso di lui. (Hirschfeld, *Unters.* p. 14; Lyon in *der Römerzeit* p. 12).

Dopo il tempo poi della divisione si hanno i seguenti ufficiali delle casse:

Felicianus Aug. n. verna ex dispensatoribus BL. p. 459 n. 39.

Faustus quond(ann) Augustor(um) ex dispensatoribus e *Amethystus vicarius eius* Allmer et Dissard, I p. 202 n. 31.

Tabularium:

Aur(elius) Hermes lib. Augg. m. dd. tabularius BL. p. 255. n. 14.

M. Ulpius Aug. lib. Gresianus, tabularius provinciae Lugdunensis et Aquitanicae C. II 3235.

Rufus Caes. n. ser(vus) vern(a) librarius in tabul(ario) maiori BL. p. 460. Il *tabularium maius* corrisponde certo al *tabularium provinciae* in contrapposto di diversi *tabularia* delle imposte indirette. A questi appartengono forse BL. p. 255 n. 13 (*quadragesima Galliarum*). Allmer et Dissard, *Musée de Lyon*, I p. 239. 232 n. 43, dove io nell'ultima linea leggo: [*ration(is) ferrar[ia]rum*] cf. *ibid.* I p. 135. 231. Per me non è chiaro, se i due ufficiali a noi noti per due lapidi di Roma appartengono a un officio di Roma o della provincia, cioè il *Procoetetus Aug. disp. ad census provinciae Lugdunensis* C. VI 8578 e *M. Ulpius Placidus Aug. lib. tabularius a rationibus mens(a)e [G]alliarum* C. VI 8581. Incerto è pure se i due ufficiali seguenti appartengono alla amministrazione centrale o locale: *August(i) dispensatoris vicarius* (Espérandieu, *Epigr. rom. du Poitou* p. 205 n. 75, di Saintes); *Exspect(atu) Hermetis Aug. d[isp(ensatoris)] vic(arius)* (Robert, *Inscr. de la Moselle* p. 29. O. 1877. di Soissons).

La sede del *procurator Belgicae et duarum Germaniarum* era, come si è detto, probabilmente in Treveri (Hirschfeld, *Verwalt. der Rheingr.* p. 443. 40). Qui troviamo anche un *tabularium:*

Mercuria]l[is Aug. lib. [adiutor tabula]ri OH. 5908 (trovato in Niederemmel presso Treveri). Iscrizioni trovate in Roma e in Ita

lia mostrano anche una cassa e un *commentarium*:

Coenus August(i) arcar(ius) provinciae Belgicae C. VI 8571.

Tertiolus Aug. lib. proxim(us) rationalium et a commentariis provinciae Belgicae C. X 6092.

Province ispane.

HISPANIA CITERIOR (Tarraco). *Tabularium*:

Alimetus lib. (imp. Hadriani) tabularius p(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris) C. II 4089 (a. 138-161).

Successus Aug. lib. tabularius p. H. C. C. II 4181.

Ti. Claudius Aug. lib. tabularius C. II 4183 cf. 5210 (*adiutor tabularii*). Il *dispensator* imperiale nell'Asturica appartiene forse alla cassa patrimoniale locale C. II 2644.

LUSITANIA (Emerita):

M. Ulpus Aug. lib. Gresianus, tabularius provinciae Lusitaniae C. II 3235.

P. Aelius Aug. lib. Alexander, tabularius provinciae Lusitaniae C. II 486.

P. Aelius Vitalis Aug. lib., tabularius provinciae Lusitaniae et Vettoniae C. II 485.

Province africane.

NUMIDIA (Cirta). *Tabularium*:

Fortunatus, Vindex et Diotimus Auggg. lib., adiutores tabularii C. VIII 7053 (a. 209-211).

M. Antonius Ianuarius, Aug. lib., adiutor tabularii C. VIII 7075.

Aprilis Aug. n. verna adiutor tabularii C. VIII 7076 cf. 7936.

MAURETANIA CAESARIENSIS (Caesarea). Cassa:

.... [*dis*]pensator C. VIII 21012.

* *Tabularium*:

.... *adiutor tabularii* C. VIII 21011 cf. 21009. 21013.

Aurelius Satorius ex tabulario provinciae Maurel(aniae) C. XII 4254.

AEGYPTUS.

Meglio di tutto ci è noto il sistema delle imposizioni dirette nell'Egitto, grazie all'abbondanza delle notizie offerteci dai papiri. Anche le ricevute scritte su pezzi di terracotta ci recano un materiale importantissimo per formarsi un concetto di quel sistema. La esposizione seguente, mancando lavori precedenti, si deve considerare soltanto come un

abbozzo. Nuova luce ci aspettiamo dalla pubblicazione già da lungo tempo promessa dal Wilcken di un *Corpus ostracorum Aegypti et Nubiae*.

Caratteristico è per l'Egitto il sistema molto sviluppato della riscossione quasi diretta delle imposte e dove le classi possidenti col loro patrimonio entravano malleadori dei contribuenti. Quantunque questo sistema non si presenti così sviluppato altrove che in Egitto, pure si osserva che il concetto della responsabilità dei possidenti si andava sempre più estendendo in tutto l'impero romano e che nei tempi posteriori divenne la regola fondamentale dell'amministrazione finanziaria. È per questo che a noi è parso necessario di riferire qui e per quanto è possibile di illustrare il materiale che finora non è stato messo insieme.

1. Ἀργυρικά e σιτικά. — Le imposte dirette si dividevano in quelle che erano pagate in natura (σιτικά) e quelle in contanti (ἀργυρικά). Questa divisione si trova già nel regno dei Tolomei (cf. Peyron, Papyri Taur. 2 p. 34 segg.) e si tramanda per tutta l'età romana v. p. e. Ed. Al. 47: τελέσματα σιτικά καὶ ἀργυρικά cf. UBM. 538 lin. 19. 20 del 100 d. C.: τῶν δημοσίων πάντων [τῶν τε σιτικῶν] καὶ ἀργυρικῶν, (ambidue le testimonianze si riferiscono a fondi), UBM. 94, 17 del 289 d. C.: σιτικά ται (sic) καὶ ἀργυρικὰ καὶ ἀνώνα cf. 563 II. 1 e spesso i σιτικά e gli ἀργυρικά separati. Sorge quindi per sè un quesito: si devono gli ἀργυρικά col Franz (CIG. III p. 318), Rudorff, (Rhein. Mus. 1829 p. 134) e altri considerare siccome imposta diretta la quale sia stata equivalente ai σιτικά ovvero li abbia in parte sostituiti oppure che in essi ἀργυρικά sia da vedere soltanto un'imposta addizionale sui fondi da pagarsi in denaro e non già l'imposta fondiaria per sè. Noi abbiamo un gran numero di quietanze d'imposte e altri documenti che si riferiscono agli ἀργυρικά; ma ci son noti anche parecchi documenti, i quali sotto ἀργυρικά τελέσματα accennano ad imposta fondiaria, cioè UBM. 141 (a. 242-43) una lista (σωματισμὸς κατ' ἄνδρα) dei pagamenti fatti da diversi ricchi possidenti della città di Arsinoe per ἀμπελώνες, ἐλαιῶνες, φοινικῶνες, παράδεισοι. Simili liste sono state pubblicate dal Kenyon, Greek papyri 1893 p. 140 seg., dove spesso ricorrono φοινικῶνες e anche ἄκανθα, λαχανιά, ἀρόδρα, μυροβάλανοι, quindi dei veri orti. La

circostanza che tutti questi fondi sono destinati alla cultura di ortaggi e frutta e che il documento è abbastanza frammentato e anzi che noi non conosciamo i redattori del medesimo ci vieta di trarne altre conseguenze. Sarebbe possibile, che qui non si trattasse di possidenti, ma di affittatori (cf. gli *ὄστρακα* di Dakkeh nella Nubia e di Elephantine in Sayce, *Proceeding of the Soc. of Bibl. Archäol.* 1886-87 p. 198: ὑπὲρ τιμῆς δημοσίου φοινικ[ῶνος]) e ivi p. 200 e Wilcken, *BJ.* 86 p. 249 n. 10: ὑπὲρ φοινικῶνος). Gli *ὄστρακα* vanno dal tempo di Traiano fino ad Antonino. Si aggiunga che le imposte dello Stato sui fondi suddetti appartengono ai *σιτικά* e sembrano che siano stati pagati in natura (v. *UBM.* 563-566). Ma d'altra parte ci vietano di ritenere le imposte siccome affitto i documenti pubblicati dal Kenyon, giacchè in essi più volte occorre l'aggiunta *ιδίον(τητος)* nei fondi. Sicchè noi dobbiamo ammettere, che in essi si tratti di imposte dello Stato e propriamente sui fondi coltivati a ortaggi e frutta, la quale per lo più era pagata in moneta. Infatti ai singoli posti si aggiunge *διοικήσει* oppure *διοικήσεως* cioè *λόγῳ*, *rationi διοικήσεως*; e noi vedremo che *φόροι διοικήσεως* sono imposte dello Stato di fronte agli *οὐσιακοὶ* imposte patrimoniali.

Anche gli altri luoghi di altri documenti, cioè contratti di affitto o di compera, si esprimono abbastanza indeterminatamente. Ove si tratta di imposte su fondi, per lo più si dice semplicemente *τὰ δημόσια* o *δημόσια τελέσματα* e soltanto di rado si nominano più speciali pagamenti come CPR. I 15, 16: *καθαρὰ ... ἀπὸ μὲν δημοσίων τελεσμάτων πάντων καὶ [ἐτέρων εἰ]δῶν καὶ ἀρταβιῶν καὶ ναυβίων καὶ ἀριθμητικῶν καὶ ἐπιβολῆς κώμης καὶ κατακριμάτων πάντων καὶ παντὸς εἶδους* cf. CPR. 175, 19; 240, 28-30. *UBM.* 519. Da ciò si vede che sui fondi non gravava soltanto l'imposta fondiaria diretta, ma anche una serie di altri pesi, che in parte erano imposte in natura, in parte sicuramente in danaro. Così senza dubbio è tale il *ναύβιον* o *ναύβια* (v. *ὄστρακον* in Wessely CPR. p. 8). Questi pesi e le opere che gravavano sui fondi e quanto, invece che in lavoro, era pagato in moneta (v. più sotto *χόματα*) sono probabilmente da intendere per *ἀργυρικά* gravanti sul suolo. Gravano solo in parte su questo ma principalmente sulla persona del contri-

biente gli altri *ἀργυρικά* che noi conosciamo dalle quietanze (*σύμβολα*) rilasciate dai riscuotitori sugli *ὄστρακα* e papiri, dalle relazioni sulle imposte riscosse e dai medesimi indirizzate ai loro capi, dalle liste dei contribuenti e dei riscuotitori compilate dagli scrivani e finalmente dalle dichiarazioni dei contribuenti.

2. *Ἀργυρικά*. — Questi *ἀργυρικά* possono essere suddivisi nei seguenti gruppi:

a) Imposte personali: testatico e imposta industriale, *λαογραφία* e *χειρωνάξιον*. Si potrebbe pensare che nell'ultima sia compresa anche la prima (v. *UBM.* 434: *λαογραφία χρυσοχόων*), ma gli *ὄστρακα* ci provano il contrario. Infatti in quelle del tempo di Nerva e Traiano provenienti da Siene e pubblicate dal Birch (*Proceed. of the Soc. of Bibl. Archäol.* 1882-83) vediamo un Papyris figlio di Papyris *λινοπόλης* in alcune quietanze pagare per *λαογραφία* (p. e. l. c. p. 127, 1), in altre per *χειρωνάξιον* (l. c. p. 127, 4. 128, 3). In un'altra rilascia la quietanza il *πράκτωρ ὑπὲρ λαογραφίας* e aggiunge *σὺν αἰς ἔσχατον χειρον(α)ξί(ου)* (sic). Certo parti di questa imposta sono le imposte *κοπῆς τριχός* e *ἐταιρικόν* (v. sotto *μισθωταί*).

b) Imposte patrimoniali.

a) Imposte per le aree di edifici: i *πρόσοδοι οἰκο(εἰδων)*, spesso ricordati nei rapporti spediti dai *πράκτωρες* agli strategi (*UBM.* 41, 11; 653, 10 cf. 652, 14; 216, 5). Delle dichiarazioni dei contribuenti, in cui è ricordato il possesso di una casa, trattano il *Viereck* (*Philol.* 52 p. 231 segg.) e Wilcken (*Hermes* 28 p. 231 segg. e *Phil.* 1894 p. 566) cf. i *δημόσια* nei contratti di compera CPR. 186, 10; 205, 10-12; 214, 2; 223, 18 etc.

β) Imposte sul bestiame: *τελέσματα καμήλων* (*UBM.* 41, 10; 219, 6; 654, 6. Grenfell a. Hunt, *Greek papyri II* 48 a. 141 d. C.; 52 a. 145), *προβάτων* (*UBM.* 41, 12; 63, 6; 199, 15 cf. *ὄστρακον* *Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch.* 1882. 1883 p. 168), *βοῶν* (*UBM.* 25, 8); *διπλωμα ὄνων* (*UBM.* 213, 4). In istretto rapporto con queste imposte sul bestiame stanno i *γέννη ζωγραφικά* (*UBM.* 10, 11 cf. 25, 17; 652, 12); *ζωγραφία* è forse formata come *λαογραφία* e *γέννη ζωγραφικά* è l'imposta sul bestiame in genere. Sulle dichiarazioni di tali imposte v. *Viereck*, *Philol.* 52 p. 226-228. Wilcken, *Hermes* 23 p. 238-240.

c) Opere, le quali in parte sono trasformate in imposte in contanti. Tali sono prima di tutto i *χωμάτα* (v. I umbroso l' Egitto 2 p. 20 segg.), cioè argini che probabilmente dovevano essere mantenuti dai possidenti e dai coloni (v. p. e. UBM. 519, 5, dove il peso del *χωμάτων* grava sull'affittatore cf. 618). Come prestazione di opere appare l'imposta p. e. in UBM. 618 (a. 213-4 d. C.), che è un elenco di tutti gli obbligati al lavoro redatto dallo scriba del villaggio dei *Μενδήτων*: κατ' ἄνδρα τῶν ὀφειλόντων ἐργάσασθαι τὰ χωματικά ἐργ[γ]α; i contribuenti sono indicati come *λαογραφούμενοι* cf. UBM. 264; 723. Grenfell-Hunt II 53. Schow, Charta papyracea etc. Roma 1788 I cf. UBM. 14 III 1, 14. Alcuni di essi mandano degli operai presi a giornata (UBM. 618, 21). Era naturale, che coloro i quali erano obbligati alle opere e non direttamente interessati ai *χωμάτα* sostituissero quelle con un canone; ciò che infatti avveniva (UBM. 214; 359,5: ὑ(πὲρ) χωμάτων) cf. 99, 7; 391; 392, 485; 704. Wilcken, BJ. 86 p. 245, 9; p. 250, 11-12; p. 259, 26 [?]). Della stessa specie sono le imposte chiamate *ψυγμοῦ καὶ διαφειλ(ώσεως)*, cioè per il prosciugamento e la nettezza, forse dell'erbaccia, della campagna dopo le inondazioni (cf. UBM. 277, II, 5). Della medesima specie è la imposta *διώρυχος Βουβάστου* (UBM. 10, 17) per la manutenzione del canale. Anche come sostituzione di un'imposta personale deve considerarsi quella di Siene ed Elefantina detta *ποταμοφιλακία* (cf. Proceed. of the Soc. of bibl. Arch. 1882-3 p. 125; 159, 2; 161, 3. BJ. 86 n. 16. RA. 1865 n. 23. Lumbroso, Documenti greci del museo di Torino p. 28, 29). Era questo un canone per una flotta sul Nilo e presso Siene relativa alla dogana e a difesa del commercio (v. Lumbroso, l' Egitto 2 ed. p. 29, 30. Schwarz, Jahrb. für Phil. 1891 p. 713). Simili sono anche da ritenersi le imposte dette *στατιάδος* e *πλοίου πραιτορίου* (Strab. 16, 16 p. 800). Quest'ultima è probabilmente identica alla *λειτουργία*, che ci è nota da più documenti del secolo IV e V d. Cr. (Grenfell a. Hunt, Greek papyri II n. 80-82 ed Oxyrynchus papyri London 1898 n. 86 dell'anno 338); si tratta di una obbligazione ereditaria di servire come rematore sul *πλοῖον πολυκωπων ἐξυπηρετοῦν τῇ τάξει ἡγεμονίας Οηβαίδος*. La *λειτουργία* gravava su speciali famiglie ed era permesso di sostituirvi un uomo e forse anche denaro (cf. RA. 1865 23; 33). Nel secolo IV l'obbligo pesa sulla città ed i

rematori sono forniti delle *φυλαὶ* a vicenda v. Oxyr. pap. I. c.

d) Sulle imposte municipali straordinarie pagate dal villaggio o dalla città sui fondi v. CPR. I, 15, 16: καὶ ἐπιβολῆς τῆς κώμης e UBM. 519, 15: καὶ παντοίων ἐπιβολῶν cf. CPR. 170, 31; 186, 7 (?). 184. 14-15.

Tra le imposte straordinarie bisogna comprendere probabilmente anche i pagamenti in moneta, i così detti *στεφανικά*, simili all'*aurum coronarium* esistente in altre provincie (Wilcken, H. 20 p. 451): Per questo *στεφανικόν* si crearono speciali *πράκτορες* (UBM. 62 a. 199; 362 I 23; VI, 19 a. 215; 452; 458 a. 220; 518 a. 219 cf. gli *ὄστρακα* del tempo dei Tolomei, che ricordano questa imposta siccome riscossa dai cateci (Wilcken, BI. 86 p. 234, 236); v. anche questa imposta nel regno dei Selencidi Ios. Ant. B. 2, 3 Maccab. I, II, 32, 37). Cogli *στεφανικά* è da comparrea l'imposta straordinaria in pelli di animali per la costruzione delle armi (UBM. 655 a. 215; è noto che nel 215 Caracalla si trattenne in Alessandria e che ivi si preparò alla grossa guerra contro i Parti, v. Eckhel, Doctrina numm. VII p. 215 seg.). La medesima imposta sembra essere stata riscossa anche in tempo di pace: v. Grenfell a. Hunt, New papyri S. II n. 51 a. 143 d. C., dove i *πρεσβύτεροι* forniscono a un *duplicarius alae veteranorum* il prezzo di quattro pelli di capra. Era quindi una imposta in natura per la fabbricazione delle armi e che in tempo di pace era corrisposta in danaro.

e) Le così dette imposte indirette.

α) Dazii di importazione ed esportazione: *πεν(τεκοστή) λιμέ(νο)ς* a Syene (Birch, Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1882-3 p. 164) cf. l' *ἐξαγωγικὸν τέλος* in Hermonthis (Froehner, RA. 1865 I p. 426 n. 4). Al dazio di dogana si si riferisce pure un frammento di un *νόμος τιλωνικός* (Grenfelland Hunt Ofyr. pap. I 36).

β) Pedaggio per la manutenzione delle vie, *l'ἀποστόλιον* (BI. 1897 p. 75 cf. Vigiè, Bull. de la Société langued. de géogr. 20 1897). Della medesima specie è l'imposta a cui si riferiscono quattordici quietanze in Grenfell a. Hunt, Greek papyri S. II n. 50 e H. Bell, 724 e 697. La tassa è riscossa alle porte, *πύλαι*, dove naturalmente si suppone l'esistenza di un ufficio daziario e di una barriera, relativamente agli animali che entravano ed uscivano e che era diversa secondo il loro

carico. Gli uffici si vedono innanzi alla città di Arsinoe nei villaggi di *Σοκνοπαίου νησος* di *Φιλαδέλφια*, *Καζανίς* e *Βακχιάς*. La tassa è detta o semplicemente *νομαρχίας*, o ρ' e ν'νομαρχίας (= *ἐκατοστή και πεντεκοστή*) o *ἐρημοφυλακίας* o finalmente *λιμένος Μέμφεως*. Gli editori hanno ragione nel sostenere che la tassa ρ' και ν' si sia chiamata *νομαρχίας* in quanto era riscossa dai nomarchi; L'imposta *ἐρημοφυλακίας* è senza dubbio identica all' *Ἀποστόλιον* coptico. Ivi, siccome abbiám notato altrove (Bl. 1897 p. 75 segg.), la tassa era pagata per la difesa che le truppe prestavano alle carovane. E tali truppe sono state da noi paragonate con gli *ἐρημοφύλακες ὁδοῦ ὀάσεως*. Non v'è dunque alcun dubbio che anche sull' *ὁδὸς Ὀάσεως* era prelevata la tassa per la protezione prestata dagli *ἐρημοφύλακες*. Essa era riscossa probabilmente dai *νομάρχαι*, nuova analogia questa coll' *Ἀποστόλιον*, che è chiamato *ὑποπίπτον τῆ Ἀραβ[ι]αρχία*. L'Arabarca aveva le medesime attribuzioni nell'Arabia, come i *νομάρχαι* nei νόμοι, attribuzioni che al tempo dei Romani erano principalmente finanziarie. L'imposta ρ' και ν' *νομαρχίας* è sicuramente diversa della prima. Il sistema di riscossione è tutt'altro. Mentre nella tassa *ἐρημοφυλακίας*, si paga per la besbia e per il carico senza indicazione della quantità della merce, nella tassa *νομαρχίας* la quantità delle merci è sempre indicata; la tassa dunque è una tassa *ad valorem*, come la seguente. L'imposta è probabilmente in parte il dazio di dogana come a Syene (la *πεντεκοστή*); l' *ἐκατοστή* può essere una imposta stradale cf. CXII 1002.

La terza imposta è quella detta *λιμένος*. Una *πεντεκοστή λιμένος* ci è già nota in Syene; sicchè non vi è dubbio che qui si ha il *portorium* per le merci dirette alla città di Memphis. Ed è chiaro perchè la imposta sia stata riscossa in Arsinoe e non in Memphis stessa. Là erano stati costruiti già uffici su tutte e vie per le imposte *νομαρχίας* ed *ἐρημοφυλακίας*; per modo che era più semplice il riscuotere ivi anche la tassa di Menfi. Una analogia a queste tasse ce la dà la nota tariffa di palmira (Dessau H. 19 p. 506 e 513) principalmente per la tassa sugli animali pagata separatamente e il modo di calcolare il dazio d'appresso l'unità del *γόμενος* (carico) d'un camello o d'un asino.

Molto affine a queste imposte è anche il *vectigal alabarchiae* (Cod. Iust. 4, 61, 9), che

in Egitto e nell' Augustannica era riscosso « super transductione animalium. » È dubbio però se essa sia stata identica con quelle. È da sperare che nuovi ritrovamenti sciolgano anche questo dubbio. Certo è che erroneamente essa è identificata dallo Zachariä von Lingenthal (lex de dioecesi Aegypt. 14 n. 21) coll' Alessandrino *ἐξαγωγικὸν τέλος*.

γ) *Vigesima hereditatum* e *vigesima libertatis* *εἰκοστή κληρονομῶν* (UBM. 240, 10 a. 340), *ἐλεειθεριῶν* (UBM. 98, 9 a. 340 e 388 1. 9. 20), le due imposte generali dell'impero (cf. UBM. 628. 1. 5 e Mommsen, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1894 p. 58).

L'imposta romana sulla rendita (*centesima rerum venalium*) trasse molto probabilmente origine dall'Egitto (Lumbroso, Recherches p. 303). Il Tolmaico *ἐγκύβλιον* dura anche ai tempi dei Romani v. pap. du Louvre 17 (a 154) Grenfell a. Hunt Oxyr. pap. 99 (a. 55) e 44 (dei tempi di Domiziano). A queste son d'aggiungere varie altre tasse di cancelleria principalmente per gli atti registrati, nella cancelleria degli *ἀγοσεανόροι* come *γραφείου και χαρτηγῶς* (UBM. 277 II 11. Grenfell a. Hunt, Oxyr. pap. 44. 23. 7. 8), *συμβόλου* (UBM. 99, 9; 102, 5 e spesso negli *ὄστρακα*).

3. *Σιτικά* e annona. — Le imposte dirette erano invece pagate in natura e chiamavansi *σιτικά τελέσματα*. E del pari in natura era pagata l'annona (UBM. 94. 17 529 a. 216 cf. 534 e 519, 15, in cui l'annona è contrapposta ai *τελέσματα δημόσια: τῶν δημοσίων και ἀννωνον* [sic]).

Una gran parte delle rendite in natura dello Stato non quelle che provengono da terreni demaniali: *γῆ βασιλική* (regio demanio dell'Egitto v. sopra), *γῆ δημοσία* (demanio dello Stato non municipale v. CPR. n. 39: *γῆ πόλεως* e 41: terra, che è assegnata ad una *κώμη*) e *γῆ προσόδου*, certo una specie di demanio dello Stato e non già una proprietà privata come credono il Viereck (H. 30 p. 120 segg.) e dietro a lui Paul Meyer (Philol. 1897 p. 195). Infatti la *γῆ προσόδου*, come la *οὔσιακῆ* e la *βασιλική*, riceve prestiti in grano da semenza; ed è poco probabile che questo prestito ricevano anche i liberi contadini. Inoltre *πρόσοδος* vuol dire rendita, e per parte dello Stato — giacchè il nome *γῆ προσόδου* è ufficiale — un terreno può essere chiamato terra di rendita solamente nel caso, che la rendita appunto spetti allo Stato. Nelle stesso modo in rapporto al *praefectus*

si parla di *πρόσοδοι* senza altra aggiunta, siccome di rendite dello Stato (v. Philo in Flacc. p. 747: *λογισμοὶ καὶ ἡ τῶν προσοδευομένων διοικήσεις*, p. 761: *λογισμοὶ τῶν προσόδων* cf. UBM. 485, 5: *διοικήσεις προσοδικῶν*). L'origine della *γῆ προσόδου* bisogna che si cerchi nel tempo dei Tolomei e forse anche prima.

4) Riscossione dei *σιτικά* e *ἀργυριᾶ*;

Il sistema della riscossione delle imposte in danaro e in natura al tempo dei Romani non si mutò essenzialmente rispetto a quello che era sotto i Tolomei. Il fondamento rimane il medesimo. Come nelle Revenue Laws (v. Conductor p. 596) è principalmente mediante l'appalto che le imposte sono riscosse, del pari come prima gli appaltatori sono severamente invigilati e la loro condizione non è punto agevole. Ma prima di fare dei confronti occorre stabilire i tratti principali del sistema.

a) *Praefectus*. — Tutte le imposte, gli *ἀργυριᾶ* come i *σιτικά* stanno sotto l'alta direzione del *praefectus Aegypti* e sono soltanto i *πρόσοδοι*, i *Φόροι διοικήσεως*, di fronte ai *Φόροι οὐσιακκοί*, rendite patrimoniali che stanno sotto l'ididiologo (v. sopra e cf. UBM. 485, 45: *λημμάτων διοικήσεως προσοδικῶν*). Il prefetto prese il posto del precedente ministro delle finanze dei Tolomei, del *διοικητής*.

b) *ἐπιστρατηγοί* sono adiutori dei prefetti residenti in ciascuna *ἐπιστρατηγία* di cui l'ufficio è simile a quello dei procuratori romani ed è perciò che anche l'*ἐπιστρατηγός* è chiamato *ἐπιτρόπων μέγιστε* (UBM. 168). Tali sono gli ufficiali romani soprattutto di controllo. Ma il peso principale della riscossione e la relativa responsabilità toccavano alle autorità indigene e specialmente agli

d) *στρατηγοί*. Non ostante l'avviso contrario del Wilckens (H. 1892 p. 297 segg.) la strategia deve considerarsi principalmente siccome un *munus*. Infatti lo stesso Wilcken più tardi (Philol. 1894 p. 92) ha osservato che gli strategi sono soprattutto ufficiali di finanza, e che essi appoggiandosi agli impiegati subalterni ed agli appaltatori erano responsabili di fronte al *praefectus* (Rudorff, Rhein. Mus. 1828 p. 80; Edict. Alex. 49). Il controllo esercitato da questo consiste principalmente in ciò, che egli in ciascuna *γομός* verifica i conti (*δικλογισμὸν ποιεῖ* Ed. Alex. lin. 35. UBM. 226, 22. Wilcken, Philol. I. c.) facendo capo agli strategi. Sicchè la responsabilità di questi dovè consistere soltanto nell'obbligo di colmare l'e-

ventuale deficit v. Grenfell and Hunt Oxyr. pap. 57 del III sec. Ciò appare anche da un altro passo dell'editto di Alessandro (lin. 21), dove gli strategi sono ricordati insieme coi *πράκτορες* e appaltatori siccome *προσφειληλότες τῷ δημοσίῳ λόγῳ*, vale a dire siccome debitori dello Stato. Contro la designazione della strategia nel senso di *λειτουργία* il Wilcken aggiunse che gli strategi potevano essere presi così tra cittadini romani come tra non cittadini. Ma i cittadini sono non pertanto greci o egizii e niuno può sostenere che dei cittadini romani soltanto come tali fossero immuni da *munera*. Questo privilegio è concesso soltanto a certe classi dei medesimi p. e. UBM. 628 verso II lin. 19 (si tratta di veterani): *invitis iis ne[que] magistr[at]us cete[ros] neque laegatum [ne]que procuratorem [ne]que em[ph]torem [ri]bulorum esse* etc. Così pure alla *πρακτορία*, che spesso è chiamata *λειτουργία* (v. più sotto), non di rado sono ammessi anche dei cittadini romani; e così pure alla *μισθώσις* e alla *ἐπιτήρησις* (v. più sotto). Da tutto ciò risulta che la strategia deve ritenersi principalmente quale una *λειτουργία* o *munus patrimonii*.

e) *πράκτορες ἀργυριῶν*. Gli strategi dal loro canto soprintendevano ai *πράκτορες*. Come i pagamenti erano divisi in *ἀργυριᾶ* e *σιτικά* così anche i *πράκτορες*, i collettori, si distinguevano in *πρακτορες ἀργυριῶν* e *πρακτορες σιτικῶν* o *σιτολόγοι*. Esaminiamo innanzitutto i primi e il sistema di riscossione degli *ἀργυριᾶ*. I pagamenti in danaro vanno tutti nelle *δημοσία τράπεζα*, di cui una era in ogni villaggio. In ogni villaggio e città abbiamo anche un collegio dei *πράκτορες* che risiedevano probabilmente nella *τράπεζα* suddetta, come ne testimonia una delle formule dei rendiconti presentati dai prattori ai strategi: *κατ' ἄνδρα τῶν διαχειρηγυμένων ἡμῖν εἰς τὴν δημοσίαν τράπεζαν* UBM 42 e 653. Un elenco dei prattori v. nei UBM. I p. 574 II p. 374 cf. anche Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. I 818 *πράκτορσία ἀργυριῶν* *μητροπόλεως*. Le società dei *πράκτορες* ufficialmente si chiamano ο *δεῖνα* ο *οἱ δεῖνα καὶ μέτοχοι* rel. *οἱ λοιποὶ πράκτορες ἀργυριῶν τῆς δεῖνα κώμης* e diverse varianti di questa formola. Essi non riscuotono questa o quella imposta, bensì tutte quelle, che eran pagate in danaro. È possibile, che una società sia stata suddivisa o da un punto di vista geografico o secondo le specie dell'imposta; ma il materiale fin qui noto non ci offre nessuna particolare

notizia. Il numero dei *πράκτορες* in ogni *κώμη* è diverso. Così se ne hanno sicuramente più di due nel villaggio di *Σουνοπιών Νήτος* (UBM. 42, 4-5: *παρὰ τῶν δέινα τῶν β' καὶ τῶν λοιπῶν πρακτόρων*); uno o due nel collegio, come *Γ' ἀρχώης* nelle società degli appaltatori, sono sicuramente personaggi principali e figurano nei documenti sotto il loro rispettivo nome, gli altri sono designati semplicemente come *μέτοχοι*.

Per la maggior parte i *πράκτορες* sono indigeni e servono per regola nella propria *κώμη* (UBM. 15, 10-12). Dopo la costituzione Antoniniana si trovano anche dei cittadini Romani (UBM. 42 cf. 222, 5), benchè se ne abbiano anche prima di quella (UBM. 72, 2 a. 191 Froehnr, Rev. arch. 1865, 17. 19. 26. 33-34). Essi erano gente agiata (UBM. 194, 6: *εὐσχήμονες*; 22 *εὐπύροι καὶ ἐπιτηδευοί* cf. più sotto a proposito dei *πρεσβύτεροι*), giacchè, come si vedrà, col loro patrimonio rispondevano della somma non riscossa. Di tempo in tempo il *κωμογραμματεὺς* sceglieva dalla lista dei primarii cittadini (*γραφῆ εὐσχημόνων* UBM. 194, 6, cf. 15, 12) un certo numero di persone, probabilmente per turno. La lista di questi candidati si mandava allo stratego e da questo all'Epistratego, il quale poi sceglieva tra quelli il numero necessario (UBM. 194, 21 segg.: *διδῶμεν [parla il κωμογραμματεὺς] τοὺς ὑπογεγραμμένους] [κντὶ αὐτοῦ cassato] ὄντος (sic) εὐπόρους καὶ ἐπιτηδείους πεμφθησομένους εἰς κλήρον τῷ κρατίστῳ ἐπιστρε(ατήγῳ). εἰσὶ δὲ e seguono i nomi).*

Noi non sappiamo per quanto tempo gli scelti rimanessero in carica; nel terzo secolo era un anno v. Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. 81. Ma a Syene si incontra un Hermogenes *πράκτωρ ἀργυρικῶν* negli *ὄστρακα* quasi senza interruzione degli anni 98 fino a 109 e 110 d. C.; di altri si ha ricordo per un tempo più breve. Questa differenza dipende forse dalla natura dell'ufficio. Infatti il *πράκτωρ* non è un vero ufficiale: il suo ufficio spesse volte è espressamente designato siccome *λειτουργία* (UBM. 15, 12: *κωμογραμματεὺς ἀνέδωκεν αὐτὸν πρᾶκτορα ἀργυρικῶν τῆς ἰδίας κώμης εἰς ἄλλην λειτουργίαν* cf. 194, 12; 256, 12).

Ciascun mese egli spediva i rapporti sulle imposte riscosse allo stratego e questi nei suoi viaggi sovente faceva una *διάρκισις πρακτόρων* (v. Wilcken, Philol. 1894 p. 92). Si intende da sè che quando questa veri-

fica di conti non riusciva a favore dei *πράκτορες*, questi dovevano risarcire del proprio; invece ricevevano una percentuale nel caso contrario. Egli non è accidentale che il tempo in cui funzionò il *πράκτωρ* Hermogenes corrisponde quasi del tutto con quello del regno di Traiano, uno dei più felici; la popolazione era abbondante, rari erano i deficit, e il negozio dei *πράκτορες* arrecava loro alcuni vantaggi.

I *πράκτορες* denotano le quietanze delle imposte pagate — una testimonianza che il denaro è direttamente versato alla cassa, *τράπεζα*.

f) *γραμματεῖς*. — Ai *πράκτορες* stanno accanto gli *scribae*, *βασιλικὴ γραμματεῖς*, *τοπογραμματεῖς*, *κωμογραμματεῖς*. Si è già detto, come essi proponessero i *πράκτορες* in base alla lista della popolazione. Siccome appartenenti alla commissione della imposta e siccome compilatori del catasto e dell'anagrafe, essi stabilivano le liste dei contribuenti dei *οἰκτικῶν* e degli *ἀργυρικῶν*, liste che si chiamano *ἀπαιτήσιμον αὐτ' ἄνδρα* e formavano per i *πράκτορες* la base per la riscossione della imposta. Esse erano esposte nella *βιβλιοθήκη δημοσίων λόγων*, nelle metropoli e nei villaggi (UBM. 659, II, 1-2 cf. 175, 457: *ἀπαιτήσιμα οἰκτικῶν*; UBM. 471: *ἀπαιτούμενα* del villaggio *Ἐξ απόταμος* per gli *ἀργυρικῶν* cf. 299 e 259. Mitteis, H. 1895 p. 601); esse erano subordinate ad altri *ἀπαιτήσιμα* derivanti dai *λογιστήρια* della metropoli, i quali alla loro volta erano subordinati al bilancio della provincia. Oltre a ciò gli *scribae* erano anche ufficiali di controllo e dovevano attendere a che non si esagerasse la imposizione. Ed è così, che una tale vigilanza esercitava sugli strateghi il *βασιλικὸς γραμματεὺς*, che era in diretto rapporto col prefetto (v. i luoghi citati più sotto), sugli ufficiali fiscali dei villaggi gli *scribi* dei medesimi (v. Edict. Capitonis CIG. 4956 lin. 31-33 cf. Philo in Flacc. § 1 p. 517 [965]. Rudorff, Rhein. Mus. 1828 p. 138 e n. 26. Franz CIG. III p. 319).

g) *μισθωταί, τελῶναι*. — Oltre ai nomi dei *πράκτορες* spesso ricorrono anche quelli di *μισθωταί* o *τελῶναι* o *ἐπιτηρηταί* o *ἀπαιτηταί*. I primi non si mostrano come i *πράκτορες* quali appaltatori generali di tutti gli *ἀργυρικῶν* in un distretto, ma come appaltatori soltanto di una imposta (UBM. 485, 6, 7: *τελῶ[γ] παρὰ μισθωταῖς ὄντων*). Così da documenti probabilmente del tempo di Tiberio, benchè non si esclude che le quietanze

possano essere dell'epoca dei Tolomei, si vedono in Teba appaltatori della imposta pagata dai *κασσοποιοί*, fabbricanti di panni di lana, e *γναφαλλόγοι* (cioè *κναφαλλόγοι*) gualchieri, del *νομός Κοπίτης: οἱ ἐξείληφότες τὸ τέλος ο τῆν ὀνήν* v. Sayce, Proceedings of the Soc. of. Bibl. Arch. 1884-85 p. 12-14 n. 1-10. Dell'a. 85 d. C. abbiamo: *τελ[ῶ(ναι)] ἡπ[η(τῶν)]* come io interpreto il *τελευ ἡπγ* di Sayce Proceedings 1884 p. 89, cf. Wilcken, BJ. 86 p. 253 n. 19.

Il *τέλος γεργίων* (leggi: *γεργίων*) dei tessitori nell'a. 18. di M. Aurelio e L. Vero è tenuto in appalto da un *τελ(ῶνης)* (v. l' *ὄστρακον* di Karnak, Sayce Proceedings etc. 1887 p. 201). In Arsinoe si hanno *μισθ(ωται) κοπ(ῆς) τριγῶς και χειροναξίου* (UBM. 617, 2, 3 a. 215-6 d. C.); cioè appaltatori della privativa del tagliare i capelli e insieme della imposta industriale (UBM. 630, 3, V, 10). Lo stesso hanno i due appaltatori (?) degli a. 193-4 (Grenfell a. Hunt, Greek pap. n. 60). Una parte della imposta sul bestiame ha il *μισθ(ωτῆς) διπλώματος ὄνων* nel villaggio *Καζανίς* (UBM. 213 a. 112 d. C.). Ma la maggior parte delle notizie provengono da Syene, dove si osserva la medesima cosa, che abbiám trovato presso i *πράκτορες*: gli appaltatori non sono dinotati espressamente come tali rispetto a un determinato *τέλος* ma si chiamano *ὁ δεινα* (*οἱ δεινα*) *καὶ οἱ μέτοχοι οἱ λοιποὶ μισθ(ωται) ἱεράς πύλης Σιήνης* v. p. e. Proceedings etc. 1882-83 p. 132, 1 a. 107-8; 161, 1 a. 119 (cf. RA. 1865 n. 8), 160, 1. 2 a. 120 (una società); ivi 162, 1 cf. 164, 1 a. 124. 127 (un'altra società); RA. 1865 n. 18. 21. 22. Proceedings l. c. 166, 3 a. 141-4 (una terza); e quindi altre tre società per gli anni 145-6 RA. l. c. n. 27. 29; a. 157-8 d. C.; n. 36-39 cf. n. 41; a. 160-5 d. C.; n. 40. 42. 43. Rev. égypt. IV p. 186 (Wilcken e Revillout). Una volta e nel più antico di questi documenti nell'a. 88 d. C. troviamo *[οἱ δεινα] καὶ μέτοχοι(οι) τελῶναι* [i. π.] *Σοήνη(ς)*, Wilcken e Revillout, Rev. égyptol. VI p. 11. L'imposte da essi riscosse, escluse le ultime, sono il testatico e la tassa sulle industrie. Oltre ad essi si hanno anche appaltatori di singoli balzelli, come nell'a. 130 la società dei *τελ(ῶναι) πεν(ηκοστῆς) λι(μένο)ς Σοήνης* (Proceedings etc. 1882-83 p. 164, 2. *Τελῶναι* di una parte della imposta industriale, cioè dell' *ἐταιρισμόν*, si ha sotto Tiberio (46 d. C.) in *Σοχοπαιού νῆσος* (Grenfell

a. Hunt, Greek pap. II 4, 41); nell'a. 110-4 d. C. in Syene (v. l' *ὄστρακον* pubblicato dal Birch (Proceedings etc. 1883-84 p. 133 e meglio dal Wilcken al C. III 13750 cf. Grenfell in Flinders Petrie, Koptos p. 31, commento alla iscrizione dell' *'Αποστόλιον*). In Koptos s'incontrano *μισθ(ωται) (τέλους) 'αποστόλιου* nell' a. 90 d. C. (BI. 1897 p. 75 segg.). Sugli appaltatori dell' *anabolicum* e su altri *μισθ(ωται) ούσιακῶν* v. sopra. Gli appaltatori delle imposte dipendono direttamente dallo stratego, il quale erede degli economisti Tolomaici, vende le imposte insieme collo scriba reale corrispondente al Tolomaico *ἀντιγραφεὺς*; v. Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. I 44. I singoli appaltatori concludono contratti collo stratego e questi contratti si conservano nel pubblico archivio v. lo stesso documento dove alla fine si dice: *ἔλαβον χειρογραφεία: τῶν τε τὸ ἐγκύλιον καὶ τὸ γραφεῖον ἀσχολουμένων*. Il pagamento del denaro riscosso dai appaltatori si eseguiva ogni mese v. Grenfell and Hunt, Greek pap. II. 41 probabilmente ai prattori risidenti nella *δημοσία τράπεζα* v. UBM. 121 (a. 194). Ogni quattro mesi l'appaltatore presentava un rapporto contenente i conti del denaro riscosso e versato nella *τράπεζα*, v. Grenfell and Hunt l. c.; questi rapporti stanno senza dubbio in connessione colla revisione dei logisteria (v. più sotto) eseguita ogni quattro mesi dallo stratego.

Gli appaltatori sono per la più parte indigeni e prendono in appalto le imposte dei loro rispettivi villaggi v. Grenfell and Hunt Oxyr. pap. l. c. e probabilmente per regola rinnovano l'appalto di anno in anno sicchè si forma una classe a parte di *τελώναι*.

Da questa esposizione appare che in Egitto al tempo dell'Impero esistevano due sistemi di appalto: quello usato sotto i Tolomei per le singole tasse e l'appalto generale istituito certo dai Romani. I due sistemi si incrociano e mutano a seconda del tempo e del luogo. L'appalto generale si incontra principalmente in Syene e soprattutto nell'epoca dopo Trajano. Ed esso fu istituito siccome correlativo ai *πράκτορες* generali e si mostra chiaramente la tendenza a trasformare il libero appalto in una *λειτουργία* quasi ufficiale. Già nell'editto di Augusto (UBM. 628 verso col. II 20) l'*emptio tributorum* è considerata come un *munus*; e nell'editto di Tib. Iul. Alessandro (10. 11) l'appalto si chiama *πραγματεία*, ciò che ha indotto lo stesso Rudorff (Rhein. Mus. 1828

p. 159 segg.) a dubitare se qui si tratti veramente di un appalto. Questa trasformazione dell'appalto era tutt'altro che favorevole allo sviluppo del medesimo. Già Tib. Alessandro dovè impedire con forza l'ammissione degli appaltatori. In un caso simile si trova il prefetto dei tempi di Domiziano a cui il stratego del nome di Oxyrynchos si rivolge per domandare un consiglio a proposito della mancanza di appaltatori per certe imposte. Anche quel prefetto vieta di costringere gli appaltatori a rinnovare l'appalto, v. Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. I 44. Ma questi divieti giovarono poco. Il governo dovè avere delle persone su cui potesse fare affidamento per la riscossione degli arretrati, la qual cosa si manifesta nel fatto che nei villaggi accanto a gli appaltatori si vedono funzionare i

4) *πρεσβύτεροι*, *seniores*, *cheiks* dei *κῶμαι*, come adeguatamente li chiama il Lumbroso (Rech. p. 259). Ci sono più volte ricordati al tempo dei Tolomei (Peyron, Pap. gr. Taur. II p. 46. Leemans, Pap. gr. Mus. Lugd. Bat. I A 2. 22, 35 cf. Pap. du. Louvre 21. 55, 56. Lumbroso l. c. Jouguet, BH. 1897 p. 198 n. 3). Noi non sappiamo però se già a quel tempo essi sieno stati adoperati per la riscossione delle imposte. Sotto i Romani fu questa, insieme con le attribuzioni di polizia, la loro principale funzione (Mommsen, Étud. archéol. et histor. dédiées a M. Leemans p. 19. Wilcken, H. 23 p. 598; Sitzunzsber. Berl. Akad. 1892 p. 816 cf. UBM. 657). Talvolta essi figurono anche come giudici UBM. 705 e spesso hanno anche le attribuzioni dello *scriba* dei villaggi (UBM. 6 a. 158 seg.; 15 I 8). Siccome esattori delle imposte essi funzionano così nei *σιτικά* come negli *ἀργυρικά*. Essi quindi riscuotono il *φόρος προβάτων* nel villaggio *Σοκνοπαίου Νήσος* (UBM. 63; 382; 199, 15) e ivi anche il danaro per i *χῶματα* (UBM. 214 cf. 102; 431; 334). Una imposta in natura convertita in danaro si vede versare dai *πρεσβύτεροι* in Grenfell a. Hunt, Greek pap. II, 57. Quanto ai *σιτικά* essi appaiono quali esattori insieme coi *δημόσιοι γεωργοί* (UBM. 85 I 9. 10, del tempo di Antonino Pio). In un altro documento (UBM. 381, II-III sec.) li vediamo funzionare nel loro villaggio *Σοκνοπαίου Νήσος* per due *εὐσχήμενες καὶ παραλήμπται συναγοραστικῆς κριτῆς Ἡρακλείδου μέγιδος*. La *συναγοραστικὴ κριτὴ* è certo il *frumentum coeptum* per il servizio dell'annona. In un altro caso la *ἀγοραστικὴ κριτὴ*

è destinata per la milizia. La quietanza sull'incasso della stessa è rilasciata ai *πρεσβύτεροι* da un *ἱππεὺς ἰλῆς Γαλλικῆς* (Grenfell, Gr. pap. I n. 48 a. 191 d. C.). Quanto alla loro nomina si segue la medesima norma che per quella dei *πράκτορες*. Dalla lista degli *εὐποροὶ καὶ ἐπιτήδευοι* gli *scribae* o i loro sostituti (UBM. 6) scelgono una serie di candidati (UBM. 6) 18), per supplire ai morti o a quelli che avevano compiuto il loro tempo (UBM. 18). Le loro proposte vanno agli strategî (UBM. 6), e secondo l'analogia dei *πράκτορες* bisogna supporre che quelli a loro volta mandavano la lista agli *ἐπιστράτηγοι* e questi sorteggiavano i *πρεσβύτεροι*. Non è noto quanto tempo essi rimanessero in carica; i papiri sono in ciò indeterminati (UBM. 18 8 9: *πεπληρωκότων τὸν ὠρισμ[μ]ένον χ[ρ]ῆ[σ]τον*. 195, 50: *τοὺς καὶ ἔτος πρεσβυτέρους*, ma un minimo di tempo senza dubbio vi dovè essere. Al pari che nei *πράκτορες*, il loro ufficio è una *λειτουργία* e anch'essi sono responsabili col loro patrimonio. La qual cosa è provata dalla lista UBM. 6, in cui oltre ai *πρεσβύτεροι* sono proposti anche *ἀρχέφθοδοι* e *φυλάκες*; ma soltanto accanto ai nomi dei primi si legge ogni volta *ἔχων πόρον* e la somma, non così negli altri; sicchè soltanto i primi obbligano il loro patrimonio.

Ma come bisognerà spiegare la esistenza dei *πρεσβύτεροι* accanto al sistema dell'appalto tutt'ora in uso? La risposta ci è data dal documento dell'a. 169 d. C. UBM. 18. È questo un *ἀντίγραφον προγράμματος*; redatto da un *βασιλικὸς γραμματεὺς* del distretto di Arsinoe, quindi la copia di una lista. A chi questa si riferisca non si dice; ma secondo l'analogia di un altro documento (UBM. 6) è molto probabile che si tratti di una lista di *seniores*. Essa comincia (lin. 4 segg.): *εἰς τὸ συντιμήσασθαι τὰ ἐν ἀπράτοις ὑπάρχοντα ἀντι (τῶν δεινα)....*; (lin. 11): *ἀνεδόθησαν οἱ ὑπογεγραμμέν[οι] ὑπὸ τῆς πόλεως; γραμματέ[ω]ν ὡς εὐ[π]οροὶ καὶ ἐπιτήδεις (sic) [εἰ]ς τὰ δημόσια....* Quindi seguiva una lista come nel n. 6. È chiaro che si tratta della estimazione delle imposte che non hanno trovato un appaltatore, sicchè probabilmente invece degli appaltatori dovevano comparire quelli indicati nella lista se anche dopo la loro estimazione l'imposta non ha trovato un appaltatore. Noi abbiamo già veduto quanto impopolare e svantaggioso era siffatto ap-

palto. Ad accettare il quale non si poteva egualmente obbligare le persone perchè ciò era stato più volte vietato per modo che non rimaneva altro a fare se non ad operare contro il divieto, ciò che più volte era avvenuto, ovvero a sostituire un altro sistema all'appalto. Tale surrogato erano i *πρεσβύτεροι*, nel senso che quando non si trovavano appaltatori, dovevano quelli prendere l'appalto, rendendosi mallevadori col loro patrimonio. Come tali essi erano in diretta relazione coi *πράκτορες*, nello stesso modo che gli appaltatori lo erano mediante i loro *ἐπιτηρηταί* v. sotto. Le imposte ad essi pagate dovevano essere da loro versate nella *δημοσία τράπεζα* (UBM. 199; 214).

i) *δεκάπρωτοι*. — Eccetto Naucratis e Ptolemais, di cui certamente la seconda ebbe sotto i Tolomei e forse anche sotto i Romani un'ordinamento proprio (v. Lumbroso, *Egitto* 2 p. 76 seg. Wilcken, *Observationes* p. 17 segg. Jouguet, BH. 1897 p. 184 segg. 206 seg.), le città dell'Egitto non avevano una costituzione simile alla municipale greco-romana. Soltanto sotto Settimio Severo (vita c. 17) ebbe una tale costituzione Alessandria. Sembra però che questa riforma si sia anche estesa oltre, forse a tutte le metropoli. Così Arsinoe aveva nel sec. III una regolare *βουλή* (Wilcken, *Observationes* p. 14 seg.) ed è una probabile congettura del Wilcken, che la istituzione di essa rimonti a quell'imperatore, nè è improbabile che anche Ptolemais abbia avuta restituita da lui la sua *βουλή* (Lumbroso I. c.) Questa nel sec. III si riscontra anche in Heracleopolis (UBM. 554. 11) ed a Oxyrynchos v. Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. I passim. Son pochi i documenti pubblicati per ritenere che anche altre città abbiano avuta la loro *βουλή*. Con questo ordinamento municipale delle città egizie è connessa certo anche la introduzione dei *δεκάπρωτοι* siccome esattori delle imposte. Le scarse notizie che si hanno intorno ad essi nell'Egitto (Wilcken, *Observationes* p. 16 seg.) provengono dalle due città vicine di Arsinoe (UBM. 7 a. 247 d. C.; 579 a. 263) e da Heracleopolis (UBM. 552-7 a. 262-3 d. C.), e da Oxyrynchos Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. I. 62 del secolo III, quindi posteriori alla suddetta riforma di Severo. Sono relazioni dei *δεκάπρωτοι*, a capo dei quali forse sta l'*εὐθηνιάρχης* (UBM. 556 II 11; 579, 8 cf. 578, 9: (ὁ) ἐπὶ τῆς εὐθηνίας); sulle imposte ad essi versate, cioè i *σιτικά* secondo le toparchie v. Wilcken,

Observationes p. 24; Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. I. 627. Non v'è dubbio che qui si tratti della istituzione municipale di sopra accennata; ed è probabile che essa sia stata introdotta in Egitto soltanto in rapporto con l'ordinamento della città sul modello greco. Siccome transizione al sistema dei *δεκάπρωτοι* si può sostenere il fatto, che nel secolo III i Sitologi talvolta son presi dai *βουλευταί* (Grenfell a. Hunt, Greek pap. II n. 63).

k) *Νομάρχαι*. — Alla riscossione di alcune tasse provvedevano i *νομάρχαι*. Le cui funzioni sono poco note nel tempo dei Romani (Viereck, H. 1892 p. 524, Hartel, Ueber die griech. Pap. Erz. Rainer p. 63. Wilcken, *Observationes* p. 14). Il documento più importante si ha in UBM. 8, di cui una parte è formata da una lettera di un ignoto procuratore ad uno stratego dell' *Ἡρακλείδου μερίδος* (Viereck p. 519), nella quale si parla della più sollecita riscossione degli arretrati delle imposte, cioè i *φόροι νομαρχικῶν ἀσχολημάτων*, che non sono, come vuole il Viereck (o. c. p. 522), le tasse industriali riscosse dai nomarchi ma in genere tutte le imposte dai medesimi riscosse cf. il titolo di *ἀσכולύμενοι* appartenente ad appaltatori in Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. I 44. Tale è anche il *φόρος ἀπότακτος* della *οὐσία* (*πρότερον*) *Ἀπίωνος*, cioè di un demanio patrimoniale.

Come esattori essi appaiono anche in alcune quietanze. Così in una (UBM. 463) essi ricevono il *τέλος υἰόχου* *θνομέ(νου)*, che noi di sopra abbiamo considerato come imposta demaniale, cf. anche UBM. 383, dove la quietanza è rilasciata da un *πραγματευτής* appartenente all'amministrazione della dogana. Sono nomarchi che riscuotono anche la *ρ' καὶ ν' νομαρχία*; e la tassa *ἐρημοπολακίας*, e di cui si è già trattato innanzi. Un loro agente è anche il *πραγματευτής*, in Grenfell a. Hunt, Greek pap. II n. 58 (a. 175 d. C.). In un documento (UBM. 220-21) pagano gli *ἀλλεῖς*, in un altro (UBM. 545) lo stesso nomarca appare insieme ai *πρεσβύτεροι*. Queste notizie non bastano per determinare le funzioni dei nomarchi. Dal materiale conosciuto pare che le imposte di dogana erano di loro competenza probabilmente per la ragione che essi amministravano pure la manutenzione delle strade. Come si spiegano le loro funzioni finanziarie che non si riferiscono alle imposte stradali e di dogana è poco chiaro.

l) *ιερεῖς*. — Nei villaggi, dove tutto il paese apparteneva alla *γῆ ἱερὰ*, gli ufficiali ro-

mani facevan capo ai sacerdoti stessi e propriamente a un comitato del collegio dei sacerdoti, i *ιερείς πρεσβύτεροι*, i quali mostrano la maggiore somiglianza coi *Seniores* dei villaggi di cui si è già trattato. Non è noto in che maniera sieno state riscossi i *στικὰ* sulle terre appartenenti ai templi; è probabile che essi sieno stati pagati dai grandi appaltatori o dai sacerdoti stessi. Nell' *ἐκφόριον* dei coloni essi eran compresi secondo il sistema dell'appalto egiziano. Ma la medesima cosa non era per gli *ἀργυρικά*; questi erano riscossi per mezzo di sacerdoti stessi dagli abitanti delle *κῶμαι* loro appartenenti, come si vede nei conti dei templi di Arsinoe (UBM. 362. Wilcken, H. 20 p. 450 segg.), dove spesso sono notate le somme che i sacerdoti pagano per diversi villaggi ai *πράκτορες*. Il Wilcken, seguendo il Mommsen, ritiene questi pagamenti siccome imposta fondiaria (H. 20 d. 450 segg.). Contro questa opinione si può però primamente osservare, che, come innanzi si è veduto, i pagamenti in danaro non si riferiscono mai alla fondiaria. Inoltre le singole somme indicate come canoni mensili della proprietà fondiaria sono troppo piccole per tutto un villaggio. Finalmente la vera natura di questa imposta ci è dimostrata da altri documenti come UBM. 337 e 1, tutto un documento (v. UBM. p. 396) e specialmente la prima metà. Qui si hanno rendiconti dei templi: spese per l'amministrazione interna e per le imposte. Prima vengono quelle che si versano nel *κυριακὸς λόγος* (v. sopra), indi gli *ὑποκείμενα* *κωμογραμματαία* (lin. 9), non ben determinati, gli *ὑποκείμενα ἐπιστρατηγία* (lin. 18 segg.), parecchie posizioni di una imposta industriale, e finalmente *εἰς τὸν τῆς νομαρχίας λόγον* (lin. 25). Si potrebbe pensare che l'imposta industriale sia stata pagata per la industria esercitata dai *ιερείς*. Ma si oppone a questa spiegazione che le diverse posizioni son date siccome relative parte alla *κώμη Σοκνοπαίου γήσου*, parte alla *Νεΐλου πόλις*. È chiaro che i *ιερείς* erano responsabili per la imposta pagata da coloro, che, stabiliti sui loro fondi, esercitavano una industria. Essi pagavano anche una imposta sul bestiame (UBM. 292, 3 cf. Krebs, Zeitsch. für aegypt. Sprache 1893 p. 40 seg.). Hanno una speciale importanza soprattutto i documenti UBM. 392 e 639 degli anni 207-8 d. C. Essi contengono relazioni dei *πράκτορες ἀργυρικών κώμης Σοκνοπαίου γήσου*, dirette agli strategi sulle imposte ri-

scosse, probabilmente la *λαογραφία*. Alla fine del rapporto sta (UBM. 392. II 6 e 639. II 70): *καὶ διὰ ἱερέων πρεσβυτέρων*, cioè l'imposta pagata dai *seniores* dei sacerdoti sicuramente per i *λαογραφούμενοι* del territorio del loro tempio. I pagamenti son fatti direttamente ai *πράκτορες* e lo scopo di tutta la istituzione è il medesimo che si è visto negli appaltatori, nei *πρεσβύτεροι* ecc., cioè la maggiore sicurezza possibile per la riscossione delle imposte.

m) *ἐπιτηρηταί*. — Si è già accennato innanzi, che oltre a questi appaltatori e quasi ufficiali, le quietanze fiscali erano rilasciate da collegi di ufficiali chiamati *ἐπιτηρηταί* e *ἀπαιτηταί*. D'ordinario il titolo è questo: *ὁ δεῖνα (οἱ δεῖνα) καὶ μέτοχοι ὁ καὶ λοιποὶ ἐπιτηρηταὶ τέλους* o di un distretto come *ιερέας πύλης Σοῖνης*. In UBM. 10 e 328, 17 essi si chiamano *ἐπιτηρηταὶ τελωνικών*. Non vi è dubbio quindi, che si tratta di ufficiali di controllo per le imposte date in appalto (cf. gli *ἀντιγραφεῖς* Tolomaici), siccome del resto provano anche alcuni *ὄστρακα*. Così in Syene, nell'a. 127 d. C. (Proceedings of the Soc. of Bibl. Arch. 1882-3 p. 164) in una quietanza si trovano le seguenti persone: per un pagamento rilasciano quietanza *Φλαύιος Εὐτύχης μισθ(ωτῆς) ἱεράς πύλης Σοῖνης καὶ Λογγίνος Πρεῖμος καὶ οἱ σὺν αὐτ(ῶ) ἐπιτηρητ(αί) διὰ Σεραπίωνος Βοηθ(οῦ)*. Nell'a. 144 nello stesso luogo rilasciano la quietanza *οἱ δεῖνα ἐπιτηρητ(αί) ἑσακολουθ(ούντων) Ἡρακλείδου καὶ Ἰσιδώρου μισθ(ωτῶν)* cf. anche gli *ἐπιτηρηταί* *τέλους ἡπλητ(ῶν)* (Wilcken BJ. 86 p. 293, 19), *τελ(ώνων) ἡπλητ(ῶν)* (Sayce, Proceedings 1884-5 p. 89, 1), *ἐπιτηρηταί* *τέλ(ους) γερδ(ίων)* (Wilcken I. c. n. 20), *τελ(ώνων) τέλ(ους) γερδ(ιον)* (sic) (Sayce I. c. 1886-7 p. 201). Ciò che si è osservato rispetto ai *μισθωταί* si vede anche riguardo ad essi: in Syene, dove essi controllano gli appaltatori generali, sono *ἐπιτηρηταί* generali, in altri luoghi stanno soltanto per determinate imposte. Di esse stanno sotto la loro vigilanza le seguenti:

λαογραφία negli *ὄστρακα* di Syene, Proceedings 1882-3 p. 133, 2; 162, 2; 164, 2. Froehner, RA. 1865 n. 9. 11. 24;

χειρωνάξιον. L'imposta siccome un tutto in Syene: Proceedings ivi p. 166, 3. RA. ivi n. 16. Singoli *τέλη* in Tebe:

ἡπητ(ῶν), Wilcken, BJ. 86 p. 293, 19; γερδίων, ivi n. 20 cf. πλοίων ἀλιευτικῶν UBM. 10, 14; 277 I 1; γένη ζωγραφικά, imposta sul bestiame, UBM. 10, 11; 277 I 13; 199 lin. 4 cf. 6 nel distretto di Arsinoe; φῶρος προβατων in Syene, Proceedings 1882-3 p. 168, 2; πεντεκοστὴ λιμένος (?) in Syene RA. I. c. n. 32.

φοι(νικαφόρου)γῆ(ς) I. Lombroso, Documenti greci del museo di Torino p. 27.

ψυγμοῦ καὶ διαψεῖλ(ώνεως) UBM. 10, 8; 277 II 5 cf. διαύριχος Βουβάστου UBM. 10, 17.

imposte di cancelleria: γραφεῖου καὶ χαρτηρῶς UBM. 277 II 10 e finalmente il dubbio τέλος θ[υ]ῶν καὶ τελωνικῆς ἀτελείας UBM. 199 lin. 1-2.

Oltre a ciò si hanno in Tebe un τελώνης e un ἐπιτηρητής ἑπισταυροῦ ἱερῶν (Wilcken, BJ. 86 p. 161 n. 31-2). Il Wilcken ritiene questo ἑπισταυρὸς ἱερῶν come corrispondente alla τράπεζα cassa, dalla quale eran pagate le sovvenzioni governative ai templi, le cosiddette συντάξεις (H. 22 p. 143 segg.). Egli congetture, che tali sovvenzioni erano tratte dalle diverse imposte, che a tale scopo si versavano in quella cassa. In connessione con ciò si può mettere la menzione nei rendiconti templari di Arsinoe di un regolare pagamento all'ἐπιτηρητῆς ὑπὲρ καταπομπῆς μνηναίου (UBM. 362 I 20; II 14; IV 20; VIII 15; XIV 3; XV 20). Questo ἐπιτηρητικὸν non è da considerare, siccome il Wilcken giustamente osserva (H. 20 p. 460), nello stesso modo dell'ὄφωνιον ricordato nei pagamenti che lo precedono. Senonché io non posso con lui ritenere la καταπομπή come identica alla πομπή e questo ἐπιτηρητῆς come ispettore della processione mensile. Egli è piuttosto lo stesso che il nostro ispettore finanziario, il quale ogni mese è inviato al tempio per fare i conti circa la sua ἐπιτήρησις. Ma qual'è la sua ἐπιτήρησις? A me pare non andare errato congetturando questa ἐπιτήρησις esser quella delle casse ἑπισταυροῦ οὐ τραπεζῆς ἱερῶν. Questi esistevano probabilmente nelle metropoli e per i conti da farsi coi singoli templi ogni mese uno della società vi era inviato. A tale scopo questi riceveva ogni volta degli interessi le sue dodici dramme, non già come mercede, bensì come legale pagamento. Ma si può forse andare più oltre e ritenere che le imposte raccolte nei templi per il λόγος οὔσιακός abbiano alimentato la τράπεζα. Que-

sta sarebbe la più semplice soluzione della questione circa il mantenimento dei templi in Egitto. Questi ricevevano ciò che essi stessi pagavano, forse in parte, forse con sovvenzioni da altre fonti. La cosa più pratica era sempre questa, che le imposte si raccogliessero tutte in una cassa e che poscia regolarmente si dividessero fra i singoli templi. Anche altrove si hanno ἐπιτηρηταὶ per le imposte appartenenti al *patrimonium* e date in appalto UBM. 619 (a. 155 d. C.) 22: ἐπιτήρησις [οὔ]σιακ(ῆς) μισθώσεως secondo il mio supplemento. L'ἐπιτήρησις al pari della πρακτορία e della μίσθωσις era una λειτουργία e probabilmente la maniera della nomina era la stessa. La enumerazione degli ἐπιτηρηταὶ in UBM. 10 è con probabilità la lista degli ispettori in servizio; per contrario quella UBM. 277, dove per ogni ἐπιτήρησις più nomi sono indicati, è forse una lista di candidati. Ma purtroppo manca in quella il principio, che forse ci potrebbe dare una spiegazione certa. Il primo di questi due documenti ci offre anche il numero di ogni collegio o anche qui piuttosto di ogni società: per lo più son due persone, una volta quattro. I membri per la maggior parte sono indigeni, ma anche Romani o almeno cittadini Romani non sono rari: son tali quasi tutti gli ἐπιτηρηταὶ nominati negli ὄστρακα di Syene e tutti ancora sotto Traiano. La qual cosa ci mostra ancora più quanto poco fondamento abbia l'opinione del Wilcken sulle strategie (v. sopra). Il documento già ricordato dell'a. 155 d. C. (UBM. 619) è una prova che l'ἐπιτήρησις non è altro se non un *munus patrimonii* o *munus mixtum*. È desso un frammento di Fayum, certo della cancelleria dello stratego, dove il καμογραμματεὺς conferma che alcuni fondi di un certo Deius, ch'era stato ἐπιτηρητῆς e mostratosi insolubile, furono confiscati illegalmente dal suo predecessore nella καμογραμματεία o meglio che essi erano stati posti sotto la tutela dello Stato per coprire con le relative rendite il debito. I fondi furono venduti πρὸ τῆς κατοχῆς τῆς ἐπιτηρήσεως (lin. 5) o πρὶν εἰσδοθῆναι τὸν Δεῖον εἰς τὴν ἐπιτήρησιν. Ora da questo documento segue pienamente che la ἐπιτήρησις è una λειτουργία, secondo che l'ἐπιτηρητῆς garantisce coi suoi beni e infine dalle espressioni or riferite, che, come abbiamo congetturato, gli ἐπιτηρηταὶ al pari degli altri esattori fiscali erano proposti dagli *scribae* dei

villaggi. Sono essi e non i *μισθωταί* o i *τελώναι* che direttamente fanno i conti coi *πράκτορες* relativi all'anno precedente (UBM. 49) e propriamente mese per mese, siccome era uso nell'Egitto e probabilmente in tutto l'impero romano.

n) *ἀπαιτηταί*. — Una società subordinata agli *ἐπιτηρηταί* debbono essere gli *ἀπαιτηταί*; ciò che è provato dall'*ὄστρακον* presso il Fröhner RA. 1865 II p. 32 n. 32, dove si legge: *Τῶν ὀπίων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐπιτηρηταί ἱερᾶς πύλης Σοῦνης διὰ Μάρκου Ἀννίου Ἀμμωνιανοῦ ἀπαιτητοῦ* (quietanza certo sul dazio di importazione). Gli stessi *ἀπαιτηταί* si incontrano anche in un *ὄστρακον* (Wilcken BJ. 86 n. 18), forse anche esso relativo a quietanza di dazio d'entrata o d'uscita, come pure in un'altra quietanza (UBM. 342), dove essi appaiono siccome adiutori dei *πράκτορες*. In un altro documento (Grenfell, Greek pap. I n. 50 a. 260 d. C.) essi si vedono siccome subordinati ad un *κλήρου* *ἐξηγητής*.

o) *λογιστήρια*, *ἐκλογισταί*. — In ogni metropoli eravi un ufficio generale di contabilità, un *λογιστήριον*, istituito soprattutto per il controllo dei *τραπέζαι* e dei relativi *πράκτορες* (Ed. Capit. CIG. 4956 lin. 30), come anche degli strategi stessi (v. Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. I 57). Oltre a ciò in questi *λογιστήρια* si determinava la misura dell'imposta (Ed. Tib. Iul. Alex. lin. 51 segg. cf. Wilcken, Phil. 1894 p. 89). In diretta relazione coi *λογιστήρια* siccome ufficiali fiscali e di controllo stavano i diversi *scribae*. Le loro relazioni (Ed. Capit. I. c.) si inviavano senza dubbio ai *λογιστήρια*, e a loro volta erano rivedute ogni quadrimestre dagli strategi; cf. gli *Ἐπονηματισμοὶ Ἀνρηλίου Λεοντᾶ στρατηγού Ὀμβίτου Ἐλεφαντίνης* (Wilcken, Phil. 1894 p. 80 segg. I 8. 9. 13; III 6; IV 6. 8. 10 cf. III 31. 36. 37; IV, 16 e anche Ed. Alex 52, dove si parla di riscossioni degli *ἐκλογισταί* in accordo cogli strategi). Nei *λογιστήρια* risiedevano gli *ἐκλογισταί* (Ed. Tib. Alex. lin. 36 seg. 53 segg. Ed. Capit. 30. Wilcken, Philol. 1894 p. 89) con un numeroso personale, fra cui parecchi adiutori, *βενδοί* (v. Wilcken I. c.). I bassi impiegati di un *λογιστήριον* sono indicati nel documento UBM. 466 con l'aggiunta della mercede da essi riscossa ogni mese: ma purtroppo son poche le abbreviazioni che con certezza si possono sciogliere. Così a lin. 3 si ha un *ἀρχυπηρέτης*; a lin. 5

si nomina forse un soldato e propriamente un *δεκαδάρχης*; a lin. 6 un *τραπέζιτης*?, a lin. 7 un *πράκτωρ* o *πραγματοευντής*], a lin. 10 un *φύλαξ*.

Uno speciale ufficio di contabilità per i *κάτοικοι* è ricordato nel documento CPR. 1, 11; 188, 9 cf. Mitteis, H. 1895 p. 603. Le somme che dalle diverse imposte dell'*ἀργυρική* erano versate nei diversi *τραπέζαι*, erano probabilmente in parte spese sul luogo stesso ma per la maggior parte si versavano nella cassa prefettizia in Alessandria. Se poi ciò sia avvenuto in modo diretto ovvero per mezzo delle casse delle metropoli mi è ignoto. Secondo l'analogia dei *Θησαυροί* (v. sotto) più probabile sarebbe la seconda cosa. La cassa del prefetto si divideva in due parti. In quella destinata all'*ἴδιος λόγος* si raccoglievano le rendite patrimoniali, *φόροι οὐσιακοί*, in quella della *διοικήσεως* le imposte dello Stato, *φόροι διοικήσεως*. Questa divisione delle casse non è provata direttamente per i tempi più antichi; ma nell'a. 554 o 559 vediamo che sotto Giustiniano il successore del *praefectus Aegypti*, l'*Augustalis*, dispone di due casse: le *τραπέζαι γενική και ἰδική* v. Lex de Dioecesi Aegyptiaca c. 9 a principio (Ed. Iust. XIII v. Nov. Iust. ed. Schoell e Kroll p. 783): ... *προνοεῖν τῆς εισπράξεως τῶν δημοσίων φόρων τῶν εἰς ἑκατέραν τράπεζαν εισφερομένων τοῦ δικαστηρίου τῆς οἷς ὑπεροχῆς, τὴν τε ἰδικὴν τὴν τε γενικὴν* cf. più oltre anche c. XII in fine; c. 19. 27. In queste due casse riconosciamo la continuazione da una parte della cassa dell'*ἴδιος λόγος* dall'altra del *γενικός λόγος* (UBM. 14 II 3, dove però il significato della parola e il rapporto col *λόγος ἀργυρικός* per me non sono molto chiari) o del *λόγος διοικήσεως*.

p) *σιτικά*. — Le imposte dirette sul suolo, parte della *δημόσια*, erano come abbiamo già detto, pagate in natura e chiamavansi *σιτικά*. Sotto le medesime son da comprendere certo anche le imposte in natura pagate come *ἐκφόρια* dagli appaltatori e *γεωργοί* del demanio dello Stato e dei re. Sotto questi *ἐκφόρια* si comprendevano anche le imposte dirette, i *σιτικά*. La qual cosa risulta da diversi documenti di appalto, come p. e. CPR. 32 (a. 218 d. C.) lin. 15: *οὐδὲν δὲ ἕτερον πραχθῆσόμεθα* (sic) *χωρὶς τῶν προκειμένων ἐκφορίων* cf. CPR. 239. UBM. 665; 523. I *γεωργοί*

residenti sui fondi demaniali si chiamavano *δημόσιοι γεωργοί* ed era lo stesso se essi lavoravano la *γη δημοσία*, la *βασιλική* o perfino l'*οὔσιακή* (UBM. 360, 20. 23; 656. Viereck, H. 30 p. 118). Tutti questi *δημόσιοι* ricevono sementi in prestito e tutti sono per questo obbligati al pagamento degli *ἐκφόρια* (v. Ed. Tib. Alex. lin. 30-32). Migliore era la condizione degli appaltatori; ordinario era anche l'uso del subappalto (UBM. 661 a. 140-1 cf. sopra). Tutte queste imposte si versavano nei *θησαυροί*, che si trovavano in ogni *κώμη* e naturalmente anche nelle *μητροπόλεις* cf. la relazione dei *σιτολόγοι* del distretto di Tebe allo stratego (UBM. 561, secolo II d.C., dove si distingue tra *μέ(τρημα) θη(σαυροῦ) μητρο(πόλεως)* e *ἀλλ(ον) θη(σαυροῦ ο ὧν) κω(μῶν)* ... ; sulla differenza tra *τράπεζα* e *θησαυρός* v. Wilcken BJ. 86 p. 241 a. 261). Il grano che non era dato sul luogo in prestito o come mercede (p. e. UBM. 621 cf. 607) dai tesori dei villaggi veniva secondo il bisogno depositato nel tesoro della metropoli. Nel documento (UBM. 607 a. 163 d. C.) si parla della mercede data a due *καμπλοτρόφοι κώμης Σικνο(αίου) νήσου* dal *θησαυρός τῆς Ἡρακ(λείδου) μερ(ίδος)* per il trasporto del grano. È però incerto se si debba intendere il trasporto dal *θησαυρός* della *κώμη* nel *θησαυρός* del distretto di Heraclide o da questo alle navi o anche direttamente in Alessandria (cf. *τὰ ἐγ δημοσιον φέρετρα* UBM. 688, 9; 640, 12).

q) *σιτολόγοι*. — Nei tesori risiedevano i *σιτολόγοι*. Essi tengono i conti di ogni *θησαυρός*, prendono in consegna ciò che in questo si versa (Wilcken, BJ. 86 p. 240 segg. n. 2 cf. CIGr. 4862 b; ivi p. 242 n. 4. Sayce, Proceedings etc. 1884-85 n. 29. UBM. 61. I, 67, 188, 218, 336, 579 Grenfell and Hunt, Oxyr. pap. I 89. 90), producono quietanze su ciò che essi hanno consegnato (Viereck, H. 1895 p. 107 segg. cf. Wilcken UBM. II p. 399. B. III) e raggugliano mensilmente su queste operazioni lo stratego (Wilcken, Philol. 1894 p. 92. Wilcken UBM. II p. 398. A. III). I sitologi si trovano nella medesima condizione giuridica dei *πράκτορες ἀργυρικῶν*: essi sono formati anche in società e guarentiscono col loro patrimonio.

r) *πράκτορες σιτικῶν*. — Oltre ai *σιτολόγοι* nel *θησαυρός*; v'erano anche altri ufficiali di cui un elenco ci è dato dal documento

UBM. 425. Esso pone a capo di tutti un *σιτοπαράλημπτῆς* (forse un ufficiale dei magazzini del tesoro), un *πράκτωρ σιτικῶν* e un *ἀργυρικῶν* e (lin. 18) anche altri [*πρ*] *πράκτορες σιτικῶν*). L'ufficio del *πράκτωρ ἀργυρικῶν* nel *θησαυρός* è chiaro. Egli vi è comandato dalla *τράπεζα* per attendere ai pagamenti dei *σιτικά* in danaro ovvero degli *ἀργυρικῶν* in natura e tenere i relativi libri. Ma che cosa sono i *πράκτορες σιτικῶν* accanto ai *σιτολόγοι*, giacchè identici con questi non sono? Questo non è neanche il solo ricordo che si abbia di tali impiegati; essi appaiono in una quietanza dell'a. 161 d. C. (UBM. 414) e in un'altra dell'a. 132-3 (UBM. 457), uno di essi riceve dallo *scriba* del villaggio *Καρανίς* un *ἀπαιτήσιμον κατ' ἀνδρ[α] σιτικῶν*. Il loro ufficio principale era dunque senza dubbio la riscossione dei *σιτικά*.

L'accusa di un certo Scirus ai centurioni in Arsinoe ci dimostra i prattori nella loro piena attività (UBM. 515 a. 193 d. C.). Egli aveva ancora da pagare come resto un'artaba dalle nove artabe *σιτικά* *δημόσια* da lui dovute, quando a un tratto vengono in casa sua due *πράκτορες τῶν σιτικῶν* col loro *γραμματεὺς* (cf. UBM. 67, dove quindi è da leggere *σιτικῶν*) e non *σιτικῶν* e con l'*ὑπερήτης*; e si permettono ogni sorta di violenze. In un documento (Grenfell a. Hunt, Greek pap. II n. 66) essi per un mancamento sono citati innanzi allo stratego (?).

Il limite delle loro funzioni di fronte a quelle dei *σιτολόγοι*, dovè consistere in ciò, che questi erano soprattutto ufficiali contabili, laddove i *πράκτορες* avevano un ufficio più materiale. La quale separazione era opportuna, perchè i negozi congiunti coi *σιτικά* erano molto più difficili e svariati, che non fossero gli *ἀργυρικά*, dove i *πράκτορες ἀργυρικῶν* bastavano. E da osservare inoltre che il sistema di appalto non era in uso presso i *σιτικά*: io non conosco nessun accenno ad appaltatori di imposta in natura. Con ciò era impossibile la divisione delle funzioni, come è da osservare nelle imposte in danaro, tra *πράκτορες*, *μισθωταὶ* ed *ἐπιτηρηταὶ*. Tutto spettava ai sitologi, ciò che naturalmente conduceva alle divisioni dell'ufficio tra *σιτολογία* e *πράκτορες*. Questi ultimi si servivano per la riscossione dei surrogati degli appaltatori, cioè i *πρεσβύτεροι*, i *ἀργιγεωργοί* o *πρεσβύτεροι γεωργοί*, i *ιερεῖς* (v. sopra). Oltre a

ciò una non lieve malleveria era ad essi offerta dalla ἀλληλεγγύη dei γεωργοί stessi, cioè a dire la vicendevoles cauzione degli stessi contribuenti. Così nel documento UBM. 85, che contiene un'indicazione di imposte pagate, si vedono accanto ai πρεσβύτεροι due γεωργοί, probabilmente una giunta, pei quali è usato il nome di ἀρχιγεωργοί (UBM. 14 III 27) e οἱ ἄλλοι γεωργοί τῆς κλώμης πάντες ἐξ ἀλληλεγγύης cf. i pagamenti διὰ δημοσίων γεωργῶν (UBM. 84, 6; 659 I e II B. CPR. 33, 2, 3) e i tolomaiici πρεσβύτεροι γεωργοί in un elenco di tutti gli ufficiali della città Παθύρις (Grenfell a. Hunt, Greek pap. II n. 37). Questa giunta è da comparare forse coi posteriori *conductores* sorti dai coloni.

3. *Casse imperiali nelle provincie senatorie.* — È noto, che nelle provincie del senato gli imperatori mandavano dei procuratori proprii al pari che nelle provincie da loro dipendenti (Mommson, Staatsrecht 2 p. 1005). Si tratta ora di sapere se questi procuratori avevano ingerenza anche nell'amministrazione finanziaria delle provincie senatorie per la riscossione dei tributa e l'amministrazione della cassa, come il Mommsen crede, oppure se in quelle essi avevano altre funzioni, come sembra essere opinione dell'Hirschfeld (Unters. p. 14 seg.). Prima di rispondere a tale quesito, vogliamo raccogliere le tracce dell'amministrazione finanziaria imperiale nelle provincie, nel che si tratta di vedere quali siano stati gli ufficiali imperiali delle casse e della cancelleria nelle capitali delle provincia stessa.

E innanzi tutto in

ASIA ci è provato (Strabo 13, 2, 3) che dal tempo di Augusto vi furono dei procuratori e che essi vi hanno esercitato un ufficio molto importante (Hirschfeld, Unters. p. 16. Asia p. 724). Anche ufficiali di cassa e contabilità non vi mancavano.

Cassa.

M. Ulpius [Aug. lib.] Repenti[nus qui dispensavit in provincia Asia [annis triginta] C. III 7130.

Salvianus Aug. n. verna dispensator rationis extraordinariae C. III 7127.

.....*cus Augusto[rum lib. adiutor tabularii] pr[ovinciae] Asiae ex dispensat[ore] arch[ae] mag[ister] o[fficialium] C. III 6075 secondo i supplementi del Mommsen.*

Paulus Aug. [n.] verna arka[r(ius)] C. III 7132.

Apollonius Aug. n. verna arcarius provinciae Asiae C. III 6077.

Tabularium.

Earinus Aug. lib. tabular(ius) provinc(iae) Asia[e]..... Ἐάρινο[ς] Σεβαστοῦ ἀπελευθ[ε]ροῦ ταβλάριος ἐπαρχίας Ἀσίας C. III 6081 = 7121.

Spectatus Augg. n. lib. adiut(or) tabul(ar)ii, Σπέκτατος Σεββ. ἀπελευθέρου βονθ(ός) ταβλαρίων C. III 6574 = 7126 cf. 6075.

.....*λος ἀπὸ ταβλαρι[ων] C. III 6082.*

Collegium Magnum et Minervium tabulariorum C. III 6077 lin. 7. 9 cf. ii qui sunt in tabulario Ephes[i].

Commentarium.

Collegium Faustinianum commentariensium C. III 6077. Oltre a questo è ricordato (C. III 6077) un *collegium tabellariorum* ed uno *decurionum*. Questi ultimi sono forse preposti ad una *decuria* di adiutori, bassi ufficiali di cancelleria, di cui sicuramente parecchi v'erano nelle grandi cancellerie, cf. la partizione degli *apparitores* secondo decurie e i decurioni nel basso personale di corte in C. VI 5747: *decurio cubicularius*. Dessau 1554. Doni 17, 1. NS. 1887 p. 187.

ACHAIA ed EPIRUS. Cassa:

Sagaris Alcimi Aug. ser(vi) verna arcarii provinc(iae) Achaiae vicar(ius) C. III 556. V 8818 cf. III 7278.

Commentarium.

[C]allis[us] Aug. [lib. ab] commentaris Ep(iri) et Achaiae C. III 12298.

CRETA. *Tabularium:*

M. Aurelius Augg. lib. Eumen(us) tabular(ius) sacrarum pecuniarum provinciae Cretae Dessau 1496.

GALLIA NARBONENSIS. Cassa:

Erasinus dis[pensator] Au[gu]st[us] C. XII 4475.

Tabularium:

Aurelius Saturio ex [tabulario] provinc(iae)..... Narb(onensis) C. XII 4254 cf. collegium tabellariorum C. XII 4449.

BAETICA:

[Aur(elius) Fa]ustinus Augusto[rum liber]us commentariensis provinciae Baetic(ae) C. II 6085, morto sulla via della Betica nelle Alpi cottie.

Nelle altre provincie senatorie, come Sicilia, Macedonia, Bitinia non si incontrano ufficiali di cancelleria e di cassa, benchè non vi manchino dei procuratori. Per la Sicilia v. Klein, Fasten de Provinzen, Sicilien und Sardinien p. 179-188; per la Bitinia Brandis, Pauly-

Wissowa, Real Encykl. III, I p. 527 segg. 533; per la Macedonia e Cyprus v. Liebenam, Laufbahn p. 48.

Lasciando per ora da parte l'Asia, circa il carattere di questa amministrazione finanziaria nelle altre provincie senatorie ci dà molta luce la corrispondenza fra Traiano e Plinio. Nelle epistole 27. 28. 84. 85 si nominavano tre procuratori della Bithynia: Viridius Gemellus, certo procuratore provinciale e due liberti: [M. Ulpius] Maximus e [M. Ulpius] Epimachus. Il loro ufficio principale dovè essere l'amministrazione del patrimonio, siccome si può dedurre dalle parole di Plinio (ep. 85) intorno a Maximus: « rei tuae amantissimum » sicchè la *res principis* non può essere altro che il patrimonio. Ma questo Massimo altrove (ep. 28) è espressamente chiamato coadiutore di Viridius Gemellus. Insieme a quest'ufficio i procuratori però attendevano anche ad altri; così p. e. vediamo (ep. 27) quel Maximus mandato per acquistare grano nella Paphlagonia, probabilmente per il bisogno dell'annona (*frumentum coemptum* v. sopra p. cf. il procurator ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriae C. XII 622. Annona p. 484). Nella epistola 84 il procuratore provinciale col suo coadiutore Epimachus appare in una commissione riguardante i *bona vacantia*, perchè questi se non alla città di Nicaea dovevano appartenere al *fiscus*. Adunque si deve ammettere che nella provincia senatoria dove non esisteva una speciale amministrazione del patrimonio, come era in Africa, i procuratori provinciali stavano appunto per questa e insieme anche per altri interessi imperiali o fiscali. La quale conclusione è confermata anche da altri fatti. Come si è detto in Africa mancavano procuratori provinciali, perchè ivi l'amministrazione patrimoniale era molto sviluppata e i procuratori patrimoniali avevano anche altre funzioni fiscali. In Creta (Desau, Inscr. Sel. 1496) Euemerus si chiama *tabularius sacrarum pecuniarum*, titolo che certo si riferisce principalmente al patrimonio.

Si è già visto innanzi, come nell'Asia i possedimenti imperiali avessero una grande estensione. Ora l'amministrazione di questi metteva capo al procuratore provinciale e accanto a lui si vede una larga categoria di subalterni. Ma questo ufficio non basta per spiegare la posizione alta di questo procuratore; giacchè là dove come in Africa il *patrimonium* era la cosa principale troviamo soltanto procuratori patrimoniali. Sicchè la competenza dei procu-

ratori dell'Asia doveva estendersi anche alle imposte dello Stato. La cosa più verosimile è, come ha congetturato il Mommsen e l'Hirschfeld (Unters. p. 14 segg.), che in Asia oltre alle rendite del patrimonio anche il testatico si raccogliesse nella cassa imperiale in Ephesus, la quale nel linguaggio popolare si chiamava *φίσκος Ἐφεσίους* (cf. Wood, Discov. of Ephesos, Inscr. from tombs n. 6 cf. Menadier, Qua condicione p. 6).

4. Casse imperiali provinciali in Roma.

Per questa imposta del testatico pagata nella provincia dell'Asia v'era in Roma una cassa speciale col nome di *fiscus Asiaticus*. Di esso si conoscono due procuratori, uno del tempo di Domiziano (C. VI 8570), l'altro di M. Aurelio (Allmer et Dissard, Musée de Lyon I p. 238). L'ultima delle iscrizioni, che vi si riferiscono e che spesso è stata letta male (p. e. Liebenam Quaestiones p. 11) a mio avviso va letta così. *M. Aurelio Aug. lib. (cognome) proximo a memoria ill(em) a co[m]m[un]tariis] oppure a co[di]c[ill]is], procuratori fisci Asiatici, procuratori provinciarum Lugudun(ensis) [et Aquil(anicae)], Anu[er]ia M[y]rina coniugi inco[m]p(arabili); vix(it) etc.* La grandezza delle lettere diminuisce nell'ultima linea. *Proximus a memoria et a codicillis* (cf. Friedlaender, Sittenges. I⁶ p. 191) era il nostro Aurelio certo rispetto all'imperatore e non già ai due procuratori come credono l'Allmer e il Dissard. Intorno ai subalterni del *fiscus Asiaticus* v. Asia p. 726. Il materiale presente non offre maggiori notizie sulla natura di questo fisco.

Una cassa simile era il

fiscus Alexandrinus v. Alexandria p. 481 cf. il piombo con la iscrizione *Fisc(i) Alexandrini* del tempo di Adriano (Rostowzew, Rev. numism. 1897 p. 10 dell'estratto). Questo fisco secondo il Mommsen (Hirschfeld, Unters. 14, 2) era la cassa in cui si versava il testatico pagato dagli Egizii e di sopra ricordato. Ma non possiamo accettare questa opinione. E innanzi tutto non è punto necessario di comparare il fisco Alessandrino piuttosto col *fiscus Iudaicus* che col *Gallicus* e quindi non si può considerarlo per una cassa destinata ad una determinata imposta. Inoltre si è visto innanzi, che la *λαογραφία* era una parte degli *ἀγροτικά* la quale non era amministrata in modo particolare. Si aggiunga, che in questo modo come si è detto sotto *fiscus Alexandrinus* il nome rimane inesplicabile. Molto più probabile è l'opinione del De Ruggiero (Bull. dell'Istit. di dir. rom. I p.

216 segg.), il quale pone la fondazione del fisco nel tempo di Vespasiano, e crede che in esso si versasse il testatico degli Alessandrini (Dio Cass. 66, 8). Questa imposta era riscossa dal *procurator dioeceseos Alexandriae* (C. III 431 ἐπί διοικήσεως [Ἀλεξανδρείας] C. III 7116). Solamente a nostro avviso, in esso si versavano tutte le imposte degli Alessandrini, tanto il testatico, quanto quelle sulle case (Amm. Marc. II, 6 cf. Mommsen, *Stats* 2 p. 1004, 2) e forse anche altre che Dione Cassio (l. c.) comprende sotto ἰ πολλὰ τέλη e le quali forse formavano una speciale *ratio*, diversa così dalla *ratio usiaca*, come dalla *ratio dioeceseos*.

Anche dai Flavii fu istituito il

Fiscus Iudaeus e propriamente per la nota imposta pagata dai Giudei e che prima spettava al tempio in Gerusalemme e poscia a quello di Giove Capitolino (Mommsen in Hirschfeld, *Unters.* p. 14, 2. De Ruggiero l. c.). Degli ufficiali ad esso relativi è noto un *T. Flavius Aug. lib. Euschaemon, procurator ad capitularia Iudaeorum* (C. VI 8604); il nome ci è noto anche da monete di Nerva (Eckhel. D. n. VI, 404. 327. Cohen, *Med. imp.* 2 p. 6 n. 54-57).

IV. Casse dei vectigalia.

L'amministrazione dei *vectigalia* fu a poco a poco presa dagli imperatori, in quanto che essi dapprima sottoposero a una severa vigilanza le società degli appaltatori e i singoli appaltatori, poscia resero diretta la riscossione di un *vectigal* dopo l'altro (v. **Conductor**). Questo mutamento ebbe per effetto che le rendite dei *vectigalia* a mano a mano furono sottratte all'*aerarium Saturni* e messe a disposizione dell'imperatore. Qui vogliamo seguire questo passaggio pei singoli *vectigalia* nella misura che ci è concessa dal presente materiale.

1. **Portoria**. — Altrove (v. **Conductor** p. 579 segg.) abbiamo esposto come la riscossione dei dazii gradatamente divenisse imperiale e primamente così, che accanto a quasi ufficiali riscottitori quali erano i *conductores*, i quali soltanto nel nome rimasero appaltatori, fossero procuratori imperiali coi loro subalterni. I primi ufficiali a noi noti abbiamo già attribuiti al tempo dei Flavii. Ma sui quesiti in quale tempo è da porre il passaggio del danaro dalle mani del senato in quelle dell'imperatore e in che modo esso avvenne, due risposte sono possibili: o l'imperatore ricevè l'importo dopo la creazione degli ufficiali di controllo e la de-

finitiva abolizione delle antiche società di appaltatori, ovvero insieme con l'intero passaggio dell'amministrazione e della riscossione in persona di lui. Ciò che potrebbe darci la soluzione è l'esame delle notizie che abbiamo intorno alla amministrazione centrale daziaria in Roma; se insomma si potesse dimostrare, che ivi esisteva un'amministrazione imperiale con la sua propria cassa, il quesito sarebbe sciolto e ciò, com'è chiaro, nel solo caso che le nostre notizie si riferissero a un tempo certo.

Notizie si hanno per i seguenti dazii:

Quadragesima Galliarum:

Priscus Aug. l. pro(curator) IIII p(ublicorum) Afr(icae) et XL Galliarum C. X 6668. Che esso sia appartenuto all'amministrazione centrale è dubbio, avendo Prisco potuto occupare i due ufficii l'uno dopo l'altro.

Placidus Caesaris ex statione XL Galliarum C. VI 8592 cf. 8593.

Iucundus Aug. lib. actor XL Galliarum C. VI 8592. Questi due invece appartengono all'amministrazione centrale. La data delle iscrizioni è ignota; forse la seconda rimonta al sec. I.

Quattuor publica Africae:

La iscrizione relativa a Priscus e innanzi citata (C. X 6668) non serve al nostro scopo e le due urbane C. VI 8589 e 8590 possono anche essere diversamente supplite.

Publicum portorii Illyrici:

Una sola iscrizione urbana (C. VI 1921) ricorda un ufficiale di questo *publicum*: *Neritus divi [Claudii libertus]..... vectigalis Illyrici*. È incerto quale officio egli abbia occupato; il Mommsen supplisce come esempio: *tabul(arius)*. Che egli abbia funzionato in Roma è possibile; ma egli potè anche aver servito nell'Illyricum e in Roma esser seppellito perchè la sua famiglia era di Roma.

Noi dunque non possiamo giungere a conclusioni sicure rispetto ai *portoria*. Una amministrazione centrale imperiale vi fu certamente, forse suddivisa a seconda dei distretti daziarii; ma quando essa sia sorta e se per ogni sezione vi sia stata una cassa, non vi è modo di appurare. Ciò che è certo si è che non vi fu in Roma un direttore generale per i *portoria*.

2. *Vigesima libertatis*. — Meglio informati siamo della *vigesima libertatis*. Abbiamo notato innanzi (p. 581) che già al principio dell'impero avvenne una modificazione nella riscossione di questa imposta, e non sarà erroneo l'affermare, che con tale modificazione

sorse anche una speciale cassa imperiale per quella. E il nome di questa cassa fu

Fiscus libertatis et peculiorum. L'Hirschfeld (Unters. p. 71) e il Cagnat (Impots indir. p. 157) sostengono che la fondazione di questo fisco appartenga appena al secolo II ed è contemporaneo al definitivo passaggio della riscossione nelle mani di ufficiali imperiali. Nondimeno iscrizioni venute in luce dopo mostrano come questa opinione sia infondata. Ufficiali di questo fisco e dell'amministrazione centrale a noi noti sono i seguenti:

Procuratores:

Martialis... [*proc. ? fisci libertatis*] C. VI 8515.

T. Aelius Aug. lib. Saturninus procurator fisci libertatis et peculiorum C. VI 8450.

Tabularium:

Ti. Claudius Aug. [lib.] Primitivus, tabularius fisci libertatis et peculiorum C. VI 8450 a.

Gratus Aug. lib. C. VI 772.

Un ignoto *librarius*..... *peculio*..... C. VI 8450 b.

All'amministrazione centrale appartiene anche quell'*Epaphra Aug. l. Allicianus tabularius Caesaris XX libertatis* del tempo di Claudio C. VI 8451. Una particolare *statio peculiorum* ci è anche nota da fistole acquarie (Lanciani, n. 484). Le iscrizioni su citate C. VI 8450 a. e specialmente 845: dimostrano che l'azione assorbente degli imperatori nell'amministrazione di questa imposta è molto più antica di quanto prima si credeva. Il *fiscus libertatis* esisteva già sotto Claudio, quindi non vi è dubbio che già il mutamento nel sistema dell'appalto cagionò il pareggio della entrata a favore dell'imperatore. La riforma aveva una unità. Colla modificazione del sistema di appalto e colla creazione di un controllo imperiale l'imposta di fatto venne tolta all'amministrazione ed alla vigilanza del senato e perciò non v'era più ragione che la relativa rendita fluisse nell'*aerarium Saturni*. E come non v'era un equivalente imperiale di questo erario così si fu costretti per quella rendita di creare una nuova cassa imperiale, la quale fu posta sotto l'alta direzione dell'*arationibus*: la carriera di *Martialis* e di *T. Aelius Saturninus* mostrano che amendue erano stati ufficiali dell'amministrazione finanziaria centrale. Tutti gli indizi quindi ci inducono a porre la riforma al tempo di Claudio. Per ragione di analogia poi si ha diritto di ritene-

nere un simile sviluppo anche per i *portoria*; soltanto che questi essendo più importanti, quello sviluppo fu più graduale: al senato fu uno dopo l'altro tolto un distretto e non tutta l'entrata come avvenne con la *vigesima*. E a misura che si sottraeva ad esso un distretto si fondava in Roma una cassa speciale.

Con la *vigesima libertatis* era probabilmente riunita la *vigesima quinta venalium mancipiorum*; sicchè questa ebbe la stessa sorte di quella (cf. Cagnat, Impots p. 234).

3. *Vigesima hereditatum.* — Di sopra (II p. 582) si è già visto in che modo avveniva la riscossione della *vigesima hereditatum*. E altrove (*Aerarium* p. 308) si è pure detto come la relativa rendita fosse versata nell'*aerarium militare*. L'Hirschfeld (Unters. p. 64) crede che col mutamento avvenuto nell'amministrazione di questa imposta, cioè coll'introdursi della riscossione diretta, probabilmente sotto Adriano, fu istituita una cassa speciale, sezione del *fiscus*. Egli viene a questa conclusione per mezzo delle espressioni come *XX fiscus intulit* (C. III 1717), *fisco fraudi esse* (Dig. 30, 114, 14); e si potrebbe come prova addurre anche l'iscrizione (C. IX 2565): *Q. Arruntius Q. f. Vol. Iustus... [adv]ocatus fisci stationis hereditatum*. Ma la deduzione è infondata. Il testo del Digesto appartiene al tempo di Settimio Severo e Caracalla e le iscrizioni non saranno state posteriori. Ma appunto in quel tempo si hanno *praefecti* di quell'erario. Quelle espressioni poi mostrano soltanto, che dopo Adriano l'*aerarium militare* era semplicemente una succursale del fisco stesso, mentre il nome *fiscus* in quell'epoca è usato per indicare tutte le finanze imperiali.

La *centesima rerum venalium* ebbe probabilmente la medesima sorte della *vigesima hereditatum*.

4. *Vectigal lenocinii.* — È una delle tasse (*τέλος πορνικόν, εταρικόν*) istituite dagli imperatori e imposta sulla etere e i lenoni. Fu Caligola che la introdusse in Roma e nelle provincie (Suet. Cal. 40), mentre già prima, forse importata dalla Grecia (Boeckh, Staatshaushaltung 13 p. 404 seg.), essa esisteva nell'Egitto e faceva parte del *χειρωνάξιον*. Dapprincipio fu data in appalto, come usava in Egitto prima e dopo, (sotto Tiberio in Arsinoe, e nel 110-1 in Syene v. sopra); più tardi fu riscossa da soldati (Suet. l. c. Tertull. de fuga in pers. 19. C. III 13750 lin. 36. 57. 37. 46. Gothofr. ad Cod. Theod. 13, 1, 1), probabilmente da

quelli, che stavano a disposizione dei procuratori delle provincie (v. più sotto). Secondo l'autore della vita di Alessandro Severo (24) la tassa prima era versata nell'*aerarium sacrum*, che Gothofredo ritiene essere l'*aerarium Saturni*; poscia essa sarebbe stata per disposizione di quell'imperatore destinata per edifiizi della città. Ma è molto dubbio, che l'*aerarium sacrum* sia stato identico coll'*aerarium Saturni*; infatti quel titolo non è che la traduzione di *ἱερώτατον ταμείον*, che è usata ordinariamente per *fiscus* siccome l'insieme delle casse imperiali. Inoltre se anche l'imposta al tempo dell'appalto era ancora un *publicum* e si versava nell'*aerarium*, col passaggio della riscossione ai soldati, che probabilmente operavano sotto la direzione dei procuratori, la cosa dovè mutare e la rendita essere versata in una delle casse imperiali, e forse, come per altre rendite, anche per questa vi fu una cassa speciale. Alessandro Severo la destinò direttamente alla cassa *operum publicorum* o alla *ratio urbana* (Hirschfeld, Unters. p. 158). Rimane soltanto incerto se ciò sia avvenuto rispetto a tutta la rendita o a quella riscossa per la città di Roma. A ogni modo questo provvedimento fiscale non ebbe l'importanza attribuitagli dal biografo di Alessandro, trattandosi soltanto di un mutamento di destinazione.

5. *Vectigal gladiatorium*. — Esso ci è noto dal frammento di un senato consulto trovato in Italica nella Baetica (C. II 6278 = Bruns. Fontes n. 60). Nel documento è espressamente detto che questa tassa non si riscuoteva per conto del senato, ma dell'imperatore (lin. 5. 6. 7 e passim: *fiscus. 7: omnis pecunia horum principum* a proposito della rendita di questa tassa). Essa era pagata dai *lanistae* agli ufficiali finanziarii, cioè i procuratori dei rispettivi distretti. È ignoto in quale cassa essa sia stata versata; la iscrizione parla in generale di *fiscus* (cf. Mommsen, EE. 7 p. 419. C. II p. 1036. Knip, Societas publicanorum p. 70. 71. 178).

6. *Vectigal foricularium et ansarium promercalium*. — Questo dazio di entrata che pagavasi alle porte di Roma (C. VI 1016. 31227 cf. 8594) era amministrato dall'imperatore. Esso era dato in appalto a *mancipes*. Ma la vigilanza era affidata a ufficiali imperiali, come ci è mostrato dal regolamento di M. Aurelio e L. Vero. Questi *mancipes* erano probabilmente quasi ufficiali (cf. C. VI, 779: *Prinio vectigalis vilicus* e sopra p. sulla *Vigesima hereditatum* e *libertatis*). Sulla cassa relativa non si ha notizia.

I *bona caduca, vacantia* e *damnatorum* appartenevano anche all'imperatore (v. *Bona Caduca*. — Sulle diverse multe v. *Multa*).

7. *Metalla*. — Abbiamo già dimostrato (II p. 583 segg.) che le miniere erano in parte proprietà dello Stato e in parte comprese nel *patrimonium* dell'imperatore. Le prime si consideravano come *publicum*, come probabilmente nello stesso modo era considerato il *vectigal* pagato dai privati come possessori delle miniere (v. sopra I. c.). Dietrich, Beiträge zur Kenntniss des röm. Staatspächtersystems p. 30 Marquardt, Staatsverw 2 p. 254). L'amministrazione delle miniere dello Stato ci è nota per quella della Gallia e dell'Illyricum. Nella Gallia sono tali principalmente le *ferrariae* (v. *Ferrum* p. 62 segg.). Le miniere stesse e il canone pagato dalle miniere dei privati erano date in appalto (v. *Conductor* p. 584), e a capo di tutta l'amministrazione stava un *procurator*, che risiedeva in Lugudunum e aveva una cassa e una cancelleria per sè. Solamente è dubbio se questo *vectigal* sia stato una parte delle rendite provinciali e la rendita sia stata versata nella cassa della provincia, per modo che l'*arca ferrariarum* sia stata soltanto una sezione di quella cassa della Gallia; ovvero se questo *publicum* al pari degli altri abbia avuto un'amministrazione centrale in Roma. Per la prima ipotesi sembra che stia la circostanza che un *tabularius ration(is) ferrariarum* (Allmer et Dissard, Musée de Lyon 1 p. 135 cf. p. 231. 232 n. 42, dove nell'ultima linea io leggo *rationis ferrar[ia]rum*) fa la dedica al procuratore della Lugdunensis e aquitanica. Oltre a ciò sembra che mancasse un direttore generale per le imposte in Roma e in genere qualunque traccia di un'amministrazione centrale; il *procurator ferrariarum Ostis* (Dessau Inscr. 1442) dovè essere stabilito in Ostia per l'amministrazione dei prodotti delle ferriere imperiali, che si spedivano a Roma per via di mare. Non sarà quindi erroneo l'affermare che l'*arca ferrariarum* di Lugudunum fu una sezione del *fiscus* della Gallia, tanto più che questa era una provincia imperiale. Le miniere della Gallia furono probabilmente prese dall'amministrazione imperiale subito dopo il riordinamento delle provincie istituito da Augusto.

Ma la stessa cosa è difficile che sia avvenuta nell'Illyricum, dove abbiám veduto (v. *Conductor* p. 584 cf. *Ferrum* p. 64) che estesi distretti composti di più provincie stavano sotto un *conductor* e forse lo stesso dovè esser

L' ARBITRATO PUBBLICO IN RELAZIONE COL PRIVATO

PRESSO I ROMANI

STUDIO DI EPIGRAFIA GIURIDICA

DI

ETTORE DE RUGGIERO

in-8° grande di pag. VIII-395 L. 10,00

STUDI GIURIDICI E STORICI

per l'VIII centenario della Università di Bologna.

Contiene importanti lavori dei principali professori di diritto romano nelle università italiane.

In-8 grande di pag. VIII-317 L. 7,—

MOMMSEN TEODORO

Le Provincie Romane da Cesare a Diocleziano, traduzione dal tedesco di

ETTORE DE RUGGIERO

Parte I in-8 grande di pag. 370. Parte II in-8 grande di pag. 300 e 10 carte geografiche del Kiepert — Prezzo complessivo L. 14.

Bullettino dell' Istituto di diritto Romano

pubblicato per cura del segretario perpetuo VITTORIO SCIALOJA professore di diritto romano nella R. Università di Roma. L. PASQUALUCCI, EDITORE.

Pubblica gli atti dell' Istituto, nonchè studii e ricerche di diritto romano. Esce a liberi intervalli in fascicoli di 3 o 4 fogli di stampa, alla fine di ogni anno un volume di 320 pagine.

Prezzo di abbonamento per un anno Lire 15.

Riduzioni di prezzo agli abbonati che richiedono la raccolta completa, (1888-05, vol. I-IX).

LE TERRE PUBBLICHE

E LA QUESTIONE SOCIALE

PER

ANTONIO RINALDI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

Un grande volume in-8°, grande L. 10,00

LORETO PASQUALUCCI, éditeur.

28, Via Nomentana — ROME (ITALIE)

SYLLOGE EPIGRAPHICA ORBIS ROMANI

CURA ET STUDIO

HECTORIS DE RUGGIERO

EDITA

L'ouvrage que nous publions sous le titre qu'on vient de lire a pour but de réunir en quelques volumes peu coûteux et faciles à manier, tout ce que l'antiquité nous a légué d'inscriptions romaines ou grecques méritant de fixer l'attention.

L'accueil qu'il a déjà reçu d'un public d'élite nous a prouvé qu'il arrivait à son heure et répondait à un besoin. L'épigraphie n'est plus, en effet, une science abstraite dont les seuls initiés comprennent l'intérêt. Bien peu d'érudits se dispensent d'y recourir pour leurs études du passé, parce que les inscriptions, personne n'en doute, constituent un guide sûr, dont on ne saurait s'affranchir sans s'exposer à des mécomptes.

Notre ouvrage, écrit en latin, sera divisé en quatre volumes. Comme on pourra s'en rendre compte par l'extrait d'autre part, les inscriptions sont données, dans chaque volume, non pas sous leur forme lapidaire, mais en caractères courants; elles sont de plus *développées*, c'est-à-dire sans abréviations d'aucune sorte, ce qui les met à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, la disposition typographique que nous avons adoptée permet du reste de reconstituer facilement le texte primitif, ainsi qu'il se présente sur la pierre ou sur tel autre objet qui l'a fourni.

Nous avons groupé les inscriptions par provinces; toutefois, lorsqu'une province fournissait un nombre d'inscriptions trop considérable, nous l'avons subdivisée en régions. Un exemple de cette subdivision est donné par l'un des volumes en cours de publication, dont nous reproduisons ci-après une partie du sommaire :

Inscriptiones regionis Italiae primæ

a) Latii veteris

I. Inscriptiones sacrae. — II. Inscriptiones Augustorum domusque Augustae. — III. Inscriptiones magistratum populi Romani. — IV. Inscriptiones apparitorum et servorum publicorum. — V. Fasti et tituli sacerdotum publicorum populi Romani. — VI. Latercula et tituli militum. — VII. Tituli officialium augustorum. — VIII. Tituli municipales. — IX. Tituli officialium et artificum. — X. Tituli ad ludos pertinentes. — XI. Inscriptiones sepulcrales. — XII. Inscriptiones variae. — XIII. Instrumenta. — XIV. Inscriptiones christianae.

b) Latii adiecti et Campaniae.

I. Inscriptiones sacrae etc.

Le *premier volume*, en préparation, sera consacré aux inscriptions de Rome.

Le *second volume*, en cours de publication et rédigé par M. le prof.^r Dante Vaglièri, comprendra toutes les inscriptions de l'Italie, Rome exceptée.

Le *troisième volume*, en cours de publication et rédigé par M. Emile Espéran-dien, sera consacré aux provinces occidentales de l'Europe et à l'Afrique romaine.

Enfin, le *quatrième volume*, en préparation, contiendra les inscriptions des provinces orientales de l'Europe, de l'Égypte et de l'Asie.

Chaque volume formant un tout parfaitement indépendant du restant de la publication, se composera de 40 fascicules environ et sera pourvu de tables méthodiques.

Le prix du fascicule de 32 pages, grand in-8° à deux colonnes, est de 1^{fr} 75 pour les abonnés à deux volumes au moins, et de 2^{fr} pour les abonnés à un seul volume. Une remise de 0^{fr} 25 par fascicule sera accordée aux 300 premiers souscripteurs.